

POLITICA DI AGENZIA

Edizione 20 ottobre 2023

INDICE

SEZIONE I

ADEMPIMENTI INTERMEDIARI E DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

1. La definizione dell'attività di distribuzione assicurativa.....	6
2. I Soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, obblighi di registrazione e comunicazione.....	7
2.1 Obblighi di registrazione degli intermediari assicurativi.....	7
2.2 Obblighi di registrazione a carico degli intermediari A, B, e D dei collaboratori iscritti in sezione E.....	8
2.3 Obblighi con riferimento ai c.d. stretti legami.....	8
2.4 Requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi.....	9
2.5 Requisiti per l'esercizio dell'attività per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario.....	13
2.6 L'esercizio dell'attività distributiva mediante la collaborazione con altri intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI.....	14
2.7 Norme in materia di scioglimento dell'incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A) del RUI.....	15
2.8 Posta elettronica certificata e firma elettronica.....	16
2.9 Obblighi di comunicazione all'IVASS e adempimenti annuali.....	17
2.10 Domini e sottodomini utilizzati dall'intermediario per la promozione e/o il collocamento di prodotti assicurativi. Obblighi per l'intermediario di comunicazione all'IVASS ai sensi del Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 recante modifiche al Regolamento IVASS n.40/2018.....	18
2.10.1 Obblighi di comunicazione all'IVASS e di intestazione del relativo dominio utilizzato dall'intermediario.....	19
2.10.2 Obblighi di comunicazione delle informazioni dei domini utilizzati da intermediari iscritti nella sezione E del RUI.....	19
2.10.3 Modalità di comunicazione all'IVASS.....	19
3. Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi.....	20
3.1 Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione e regole generali di comportamento.....	20
3.1.1 Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione.....	20
3.1.2 Regole generali di comportamento.....	20
3.2 Conflitti di interesse.....	21
3.3 L'informativa al cliente: l'informativa precontrattuale, la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente e l'informativa sulle remunerazioni.....	22
3.3.1 L'informativa precontrattuale.....	22
3.3.2 La valutazione delle richieste ed esigenze del contraente.....	25
3.3.3 L'informativa sulle remunerazioni.....	27
3.4 Vendita con consulenza.....	28
3.5 Vendita abbinata.....	29
3.6 Ambiti operativi per la consegna dei documenti ai contraenti, la modalità dell'informativa, l'utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale, la conservazione della documentazione.....	29
3.7 Obblighi di separazione patrimoniale o fideiussione bancaria.....	31

4. Grandi rischi e contratti <i>tailor made</i>.....	31
5. Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi "IBIPs".....	36
5.1 Definizione di prodotto di investimento assicurativo (Insurance-Based Investment Product)...	36
5.2 Gli obblighi degli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi.....	37
5.2.1 Conflitti di interesse, incentivi, adeguatezza ed altri obblighi.....	37
A. Conflitti di interesse.....	37
B. Incentivi e informativa al contraente.....	38
B.1 Disposizioni in materia di incentivi.....	39
B.2 Condizioni di ammissibilità degli incentivi.....	39
B.3 Incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente.....	41
C. Valutazione di idoneità, adeguatezza, appropriatezza e altri obblighi.....	42
C.1 Gli obblighi previsti dall'IDD.....	42
C.2 Gli obblighi previsti dal Regolamento Delegato.....	42
C.3 Gli obblighi previsti dal Codice delle Assicurazioni Private.....	45
C.4 Gli obblighi previsti dal Capo II-bis del Regolamento n. 40/2018.....	48
D. Regolamento UE 2019/2088 – Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.....	54
6. Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza.....	59
6.1 Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza: ambito di applicazione.....	59
6.2 Divieto di discriminazione e di collocamento di contratti non richiesti.....	60
6.3 Modalità dell'informativa precontrattuale.....	60
6.4 Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza.....	61
6.5 Call Center.....	62
6.6 Siti internet.....	62
6.7 Comunicazioni commerciali.....	63
7. La formazione e l'aggiornamento professionale.....	64
7.1 I requisiti professionali – formazione e aggiornamento.....	64
7.1.1 Prova di idoneità.....	64
7.1.2 Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento.....	64
A) Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento.....	64
B) Formazione professionale.....	66
C) Aggiornamento professionale.....	66
7.1.3 Modalità di accertamento delle competenze acquisite – test di verifica.....	67
7.2 Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula.....	68
A) Videoconferenza.....	68
B) Webinar.....	68
C) E-learning.....	68
7.3 Disciplina dei prodotti formativi.....	69

SEZIONE II

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI (*PRODUCT OVERSIGHT AND GOVERNANCE* - “POG”)

1. La normativa di riferimento.....	70
2. Gli adempimenti in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi.....	71
3. La Politica POG del Distributore.....	72

SEZIONE III

GLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

1. La normativa di riferimento.....	74
2. Principali obblighi a carico degli intermediari.....	74
3. Le segnalazioni di operazioni sospette.....	77
4. Disposizioni di attuazione.....	77
5. Il nuovo Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021.....	78

SEZIONE IV

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI

1. Adempimenti a carico degli intermediari in tema di preventivo per l'assicurazione della r.c. auto di cui all'art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private ed in conformità con le Sezioni I e II dell'Allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54.....	81
2. L'informativa precontrattuale sulle commissioni.....	83

SEZIONE V

SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURE DI SEGNALEZIONE

1. La normativa di riferimento.....	85
2. Le procedure di segnalazione.....	85

SEZIONE VI

GESTIONE DEI RECLAMI

1. La normativa di riferimento e la politica di gestione dei reclami.....	86
---	----

2. Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del Registro.....	86
3. Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione E del Registro.....	87
4. Informazione sulla procedura reclami.....	87
5. Analisi dei reclami.....	87
6. Informativa all'IVASS.....	87
7. Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell'ambito delle libere collaborazioni.....	88

SEZIONE VII

ADEMPIMENTI PRIVACY

1. Introduzione.....	89
1.1 Premessa.....	89
1.2 Il concetto di Interessato.....	89
1.3 Il concetto di Dato Personale.....	89
2. Trasparenza.....	90
2.1 L'informativa sulla privacy.....	90
2.2 I diritti degli interessati.....	90
3. La nozione di trattamento.....	91
4. Modalità di trattamento.....	92
5. Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati.....	92
6. I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali: distribuzione dei compiti e delle responsabilità.....	93
6.1 Il Titolare e le strutture interne del trattamento.....	93
6.2 Il Responsabile (e i Sub-Responsabili) del procedimento.....	94
6.3 Il Responsabile della protezione dei dati personali.....	94
6.4 Il ruolo ricoperto dall'Agenzia.....	94
7. Il Registro dei trattamenti.....	95
8. Le misure di sicurezza e la violazione di dati personali.....	95

SEZIONE I

ADEMPIMENTI INTERMEDIARI E DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

1. LA DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 106, 1° comma, del Codice delle Assicurazioni Private (qui di seguito, anche, "CAP"), le **attività di distribuzione assicurativa** consistono nel fornire consulenza¹ in materia di contratti di assicurazione, nel proporre contratti di assicurazione o nel compiere altri atti preparatori in relazione alla conclusione di contratti di assicurazione, nel concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Viene, altresì, ricompresa nella definizione di attività di distribuzione assicurativa la fornitura di informazioni in relazione ad uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite l'utilizzo di un sito internet o di altri mezzi, nonché la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente risulta in grado di stipulare in maniera diretta o indiretta un contratto di assicurazione tramite l'utilizzo di un sito internet o di altri mezzi.

Diversamente, **non** configurano attività di distribuzione assicurativa ai sensi del 3° comma, dell'art. 107, C.A.P., le seguenti attività:

- a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione e sempre che l'obiettivo di tale attività non sia di assistenza del cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
- b) la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione su base professionale o le attività di liquidazione di sinistri e di consulenza in materia di sinistri;
- c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o a imprese di assicurazione, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione;
- d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi, su un intermediario assicurativo, su un'impresa di assicurazione, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative volte all'assistenza nella conclusione del contratto.

A tal riguardo si evidenzia che risulta esclusa, dall'ambito applicativo del titolo IX°, del codice delle assicurazioni private, recante le disposizioni in materia di attività di distribuzione assicurativa, l'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio qualora risultino soddisfatti **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- a) **l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio** e serve a coprire: o i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; oppure, in alternativa, la perdita o il danneggiamento del bagaglio e gli altri rischi connessi con il viaggio prenotato presso tale fornitore;
- b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato in proporzione su base annua, non deve superare i **600 euro**;
- c) in deroga alla lett. b), qualora l'assicurazione sia complementare rispetto ad un servizio di cui alla lett. a) **e la durata del servizio non ecceda i tre mesi**, l'importo del premio versato per persona non deve essere superiore a **euro 200**.

Ad ogni modo, ove l'attività effettuata da un intermediario assicurativo a titolo accessorio non soggiaccia – in presenza dei requisiti sopra elencati – alla normativa sulla distribuzione assicurativa, la tutela del

¹ Per consulenza, ai sensi dell'art 1, comma 1°, lett. m-ter), cod. ass., si intende qualsiasi attività consistente nel fornire, al cliente, per sua richiesta o su iniziativa del distributore, raccomandazioni personalizzate in relazione ad uno o più contratti assicurativi.

contraente/assicurato è comunque garantita – *ex art.* 107, comma 5°, cod. ass. – dall’impresa assicurativa ovvero dall’intermediario assicurativo che se ne avvale².

2. I SOGGETTI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA, OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

L’attività di distribuzione assicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:

- a) imprese di assicurazione – secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie sull’assicurazione – e relativi dipendenti laddove esercitino direttamente tale attività;
- b) intermediari iscritti nelle sezioni A, B, C, D e E del Registro degli Intermediari assicurativi (qui di seguito, anche “Registro” o “RUP”);
- c) intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione F del predetto Registro;
- d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento nel territorio nazionale.

In ogni caso, **l’attività di distribuzione non può essere esercitata da chi non è iscritto nell’apposito Registro** di cui all’art. 109 comma 2°. Infine, l’esercizio dell’attività di intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, è vietato agli enti pubblici, agli enti o alle società da essi controllati, nonché ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale, qualora tale attività superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.

2.1 – Obblighi di registrazione degli intermediari assicurativi

Secondo quanto disposto dal 2° comma, dell’art. 109, nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, sono iscritti in sezioni distinte:

- A. gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione;
- B. i mediatori di assicurazione, altresì denominati *broker*, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione;
- C. i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
- D. le banche autorizzate secondo le disposizioni di cui all’art. 14 del T.U.B., gli intermediari finanziari inseriti nell’apposito elenco speciale di cui agli artt. 106 e 114-*septies* del T.U.B., le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’art. 19 del T.U.F., la società Poste Italiane - Divisione servizi bancoposta, autorizzata ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144;
- E. i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati dagli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lett. A, B, D, E e F per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;

² A tal riguardo si evidenzia che quando l’intermediario a titolo accessorio agisce su incarico di altro intermediario assicurativo, spetta a quest’ultimo il compito di garantire che il contraente, prima della conclusione del contratto, riceva le informazioni relative al nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell’attività e sullo status di intermediario assicurativo. Inoltre, il contraente deve essere informato, anche, circa la possibilità prevista in favore di persone fisiche, giuridiche e associazioni riconosciute per la tutela dei diritti dei consumatori, di proporre reclamo all’IVASS ai fini dell’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel codice delle ass., nei confronti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi (secondo la procedura del regolamento ISVAP n. 24 del 2008). Ancora, il contraente deve essere, altresì, informato sulle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’art. 187-1 del cod. ass. Inoltre l’intermediario assicurativo che si avvale dell’intermediario a titolo accessorio deve garantire che siano predisposti adeguati e proporzionati rapporti contrattuali al fine di assicurare la conformità con quanto previsto agli artt. 119-*bis* (“Regole di comportamento e conflitti di interesse”) e 120-*quinqies* (“vendita abbinata”), nonché di tenere conto delle esigenze e delle richieste del cliente prima di proporre il contratto. Infine, sempre prima della conclusione del contratto, i medesimi soggetti devono garantire che sia fornita al contraente la documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo di cui all’art. 185 cod. ass. ovvero il DIP o il DIP Vita o il KID nonché il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (c.d. DIP Aggiuntivo).

F. gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, così come definiti all'art. 1, comma 1°, lett. cc-septies³.

In ogni caso, **non è ammessa la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro.**

Peraltro, il comma 2-bis, dell'art. 109, prevede come obbligatoria l'iscrizione nel Registro per l'intermediario titolare del dominio relativo al sito *internet*, mediante il quale è possibile esercitare l'attività di distribuzione assicurativa.

Inoltre, nel Registro sono indicati gli intermediari persone fisiche, di cui alle lett. A e B (agenti e mediatori), abilitati ancorché temporaneamente non operanti. Per tali soggetti l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa⁴ rimane sospeso sino al momento di effettivo avvio dell'attività. Tale momento forma, peraltro, oggetto di tempestiva comunicazione dell'intermediario all'IVASS.

2.2 – Obblighi di registrazione a carico degli intermediari A, B e D dei collaboratori iscritti in sezione E

Gli intermediari iscritti alla sezione A, B e D (agente, mediatore e banche/sim/Poste) del RUI che si avvalgono di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione, devono provvedere, per loro conto, all'iscrizione nella sezione di cui alle lett. E del Registro se tali intermediari operano all'esterno dei locali ove l'intermediario opera. Inoltre, l'agente che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri in incaricati addetti all'intermediazione, è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto, fermo restando quanto previsto dal contratto di agenzia.

2.3 Obblighi con riferimento ai c.d. stretti legami

Sono considerati stretti legami, ai sensi dall'art. 1 comma 1 lett. iii) del Codice, il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

- 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72 del CAP⁵;

³ Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1°, lett. cc-septies, è intermediario assicurativo a titolo accessorio colui il quale, sia esso persona fisica o giuridica, diverso dai soggetti di cui alla lett. D del Registro Unico, avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) l'attività professionale principale di tale soggetto deve essere diversa dalla distribuzione assicurativa;
- 2) tale soggetto deve distribuire esclusivamente prodotti assicurativi complementari rispetto ad un bene o servizio;
- 3) i prodotti assicurativi in questione non devono coprire i rami vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale.

⁴ Ai sensi dell'art. 110, comma 3°, è fatto obbligo, per la persona fisica (agenti e mediatori) che intende essere iscritta nella apposita sezione del Registro (A e B), di stipulare una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al Registro con un massimale di almeno un milione e duecentocinquantomila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantomila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida su tutto il territorio U.E., per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

⁵ L'Art. 72 del CAP, rubricato "Nozione di controllo" prevede quanto segue:

"1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di *direzione* e *coordinamento*.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) *esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;*

b) *possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;*

c) *sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:*

- 1) *la trasmissione degli utili o delle perdite;*
- 2) *il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;*
- 3) *l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;*
- 4) *l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;*

- 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
- 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
- 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.

Ebbene, l'art. 109 comma 4-*sexies* del CAP prevede che ai fini della registrazione degli intermediari sono trasmessi al Registro degli Intermediari assicurativi:

- a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una **partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario** e l'importo di tale partecipazione;
- b) i nominativi delle persone che hanno **stretti legami** con l'intermediario;
- c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.

I soggetti A, B e D che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del Registro devono dichiarare all'IVASS di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

Inoltre, la normativa dispone che ogni eventuale modifica alle suddette informazioni deve essere tempestivamente comunicata⁶.

2.4 - Requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi

Sezione A

Persona fisica:

- a) possesso dei requisiti di onorabilità⁷;
- b) superamento della prova d'idoneità;
- c) non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;

d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione”.

⁶ Si rammenta che il Provvedimento IVASS n. 84 del 13 febbraio 2019, ha disciplinato le modalità ed i termini per la comunicazione all'IVASS delle informazioni su partecipazioni e stretti legami in capo agli intermediari già iscritti nel RUI alla data del 1° ottobre 2018, disponendo, *inter alia*, che le comunicazioni dovevano essere effettuate – dal 1° aprile al 30 aprile 2019 - dagli intermediari iscritti nelle sezioni A del Registro, con riferimento alla propria posizione e a quella di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del Registro di cui si avvalevano alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto era ancora in essere alla data di entrata in vigore del Provvedimento;

⁷ I requisiti di onorabilità sono quelli disciplinati dall'art. 110, comma 1, del Codice delle Assicurazioni e precisamente: “a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale; c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi”.

- d) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice⁸;
- e) aver assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

Modalità di presentazione della domanda ex art. 12 del Regolamento n. 40/2018: la domanda di iscrizione nella sezione A del Registro è presentata – a pena di irricevibilità - con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9 del Reg. IVASS 40/2018 (come modificato dal Provvedimento IVASS n. 134/2023) meglio specificate nel successivo paragrafo 2.8. Inoltre, nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.

Società:

- a) avere la sede legale in Italia;
- b) avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l'iscrizione. Ove la responsabilità dell'attività di distribuzione venga affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse. Inoltre, le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone fisiche aventi funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitanti funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;
- c) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
- d) aver stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile che deve garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai responsabili dell'attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei dipendenti dell'agenzia, collaboratori e persone del cui operato l'agenzia deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
- e) non essere partecipate in misura superiore al 10% del loro capitale in modo da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice;
- f) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
- g) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice.

Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle società nella sezione A del RUI che intendono esercitare l'attività di distribuzione riassicurativa: per l'esercizio della distribuzione riassicurativa le società devono altresì disporre di un capitale sociale interamente versato e non inferiore a € 120.000,00, nonché, in caso di esercizio di entrambe le attività, assicurativa e riassicurativa:

- avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l'iscrizione, in qualità, rispettivamente di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
- disporre di un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività in termini risorse umane e dotazioni operative.

Modalità di presentazione della domanda ex art. 16 del Regolamento n. 40/2018: la domanda di iscrizione nella sezione A del Registro – a pena di irricevibilità - è presentata con le modalità di cui agli articoli 8-

⁸ Ai fini di cui alla lettera f) le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS (art. 10, comma 2°, Regolamento IVASS n. 40 del 2018).

bis e 9 del Reg. IVASS 40/2018 (come modificato dal Provvedimento IVASS n. 134/2023) meglio specificate nel successivo paragrafo 2.8. Inoltre, nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.

Sezione E

Requisiti particolari per l'iscrizione dei collaboratori degli intermediari sono previsti dall'art. 111 del CAP. Preliminarmente, possiamo osservare come l'art. 111, comma 3°, del CAP, prescrive anche per i soggetti di cui alla sezione E del Registro, il possesso dei **requisiti di onorabilità** di cui all'art. 110, 1° comma, del CAP.

Il possesso di tale requisito deve essere accertato dall'intermediario per conto del quale i suddetti soggetti operano. Il 4° comma, aggiunge che i soggetti iscritti nella sezione E del Registro devono, altresì, possedere **cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali sono chiamati ad operare**. Tali competenze devono essere accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione e aggiornamento professionale a cura dell'intermediario assicurativo per conto del quale tali soggetti operano. Infine, il 5° comma, prevede che le disposizioni dei precedenti commi 3 e 4, si applichino anche ai soggetti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, ivi inclusa quella svolta all'interno dei locali in cui l'intermediario (i.e. l'agente) opera o attraverso forme di vendita a distanza.

Persona fisica:

L'art. 22 del Reg. IVASS n. 40 del 2018, **specifica e integra** i requisiti, dettati dall'art. 111 del CAP, ai fini dell'iscrizione dei dipendenti e collaboratori nella sezione E del Registro prevedendo quanto segue. Gli addetti all'attività di distribuzione operanti al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione A inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, operanti al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del CAP⁹;
- b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione;
- c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente (lettera sostituita dall'articolo 4 del Provvedimento IVASS n. 128/2023).

N.B. I collaboratori iscritti alla sezione E che, alla data di entrata in vigore (31 marzo 2021) del Provvedimento IVASS n. 97/2020 (che ha introdotto tale ultimo requisito), hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano, comunque, ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dallo stesso. Ciò vale anche nei casi di cancellazione e successiva reinscrizione nel Registro.

⁹ Nello specifico: "a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale; c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi"

⁹ Ai fini di cui alla lettera f) le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS (art. 10, comma 2°, Regolamento IVASS n. 40 del 2018).

Inoltre, ai sensi del comma 2°, non devono sussistere in capo agli addetti all'attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del CAP con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

Tale requisito è accertato e attestato dall'intermediario nella domanda di iscrizione al Registro. Nella domanda di iscrizione l'intermediario deve, inoltre, attestare: 1) il conseguimento da parte dei soggetti di cui si avvale, della formazione ovvero dell'aggiornamento professionale (comma 4°); 2) il possesso da parte degli addetti dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice; e 3) che gli addetti che operano all'esterno dei locali non sono pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Infine, si prescrive agli intermediari iscritti nella sezione A che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:

- a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, di acquisire i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio; all'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, nonché ai domini e sottodomini internet, utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione (lettera sostituita dall'articolo 4 del Provvedimento IVASS n. 128/2023);
- b) di comunicare tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell'IVASS.

NB. Salvo quanto previsto dall'articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l'iscrizione nel Registro degli addetti all'attività di distribuzione che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione E.

Modalità per l'iscrizione *ex art.* 25 del Reg. n. 40/2018: ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, l'agente che se ne avvale presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9 del Reg. IVASS 40/2018 (come modificato dal Provvedimento IVASS n. 134/2023) meglio specificate nel successivo paragrafo 2.8. Inoltre, nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, l'agente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Società:

L'art. 23 del Reg. n. 40 del 2018, dispone che, le società addette all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro, devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, del CAP qui di seguito richiamati:
 - avere sede legale in Italia;
 - non essere assoggettate a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
- b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
- c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
- d) aver affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di distribuzione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera qq) (il quale prevede che per responsabili dell'attività di distribuzione dell'intermediario si intendono *“le persone fisiche che, nell'ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società”*), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;
- e) preporre all'attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

Inoltre, ai sensi del comma 2°, non devono sussistere in capo alle società addette all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di

vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

Tutti i requisiti sopra richiamati devono essere accertati e attestati dall'intermediario che se ne avvale nella domanda di iscrizione al Registro. È considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.

Modalità per l'iscrizione ex art. 25 del Reg. n. 40/2018: ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, l'agente che se ne avvale presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9 del Reg. IVASS 40/2018 (come modificato dal Provvedimento IVASS n. 134/2023) meglio specificate nel successivo paragrafo 2.8. Inoltre, nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, l'agente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

2.5 - Requisiti per l'esercizio dell'attività per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario

L'art. 48 del Reg. n. 40/2018, disciplina i requisiti per lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario. In particolare, al comma 1°, il suddetto articolo prevede, *inter alia*, che gli agenti possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del CAP¹⁰;
- b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione;
- b-bis) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente (lettera sostituita dall'articolo 8 del Provvedimento IVASS n. 128/2023).

N.B. Gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario che alla data di entrata in vigore (31 marzo 2021) del Provvedimento IVASS n. 97/2020 che ha introdotto tale ultimo requisito hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano, cmq, ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dallo stesso. Ciò vale anche nei casi di cancellazione e successiva reinscrizione nel Registro.

Il suddetto articolo prevede, altresì, in capo all'agente l'obbligo di:

- a) accertare periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) di cui sopra e astenersi dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
- b) assicurare che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale.

L'art. 48, infine, dispone che gli intermediari devono conservare, ai sensi dell'articolo 67, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti anzidetti.

¹⁰ Nello specifico: "a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale; c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi".

2.6 L'esercizio dell'attività distributiva mediante la collaborazione con altri intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI

Gli agenti possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale con altri intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI, *inter alia*, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione.

Con riferimento alle collaborazioni orizzontali l'IVASS con il Provvedimento n. 97/2020 ha definito meglio i contenuti dell'accordo intervenuto tra gli intermediari ai fini di un corretto adempimento degli obblighi informativi inerenti ai costi e agli oneri connessi all'attività di distribuzione e delle disposizioni regolamentari in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG).

Qui di seguito le differenze tra la versione precedente dell'**art. 42, comma 4 e 4 bis, del Reg. 40/2018 che disciplina, *inter alia*, le collaborazioni orizzontali** e la versione che è entrata in vigore il 31 marzo 2021.

VERSIONE PRECEDENTE	DAL 31 MARZO 2021
4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.	4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all'accordo assicurano: a) che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente; b) che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 siano comunicate all'impresa di assicurazione; c) il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi; d) il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. <u>[La seguente disposizione è stata annullata da una recente sentenza del TAR del 26/6/2021: "4-bis. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate"]</u>

L'Agenzia dovrà assicurarsi che negli accordi di collaborazione orizzontale vengano previsti gli adempimenti elencati alle lettere a) (informativa sulle remunerazioni), b) che le informazioni sui costi e

gli oneri connessi all'attività di distribuzione di cui agli articoli 18¹¹ e 25¹² del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 siano comunicate all'impresa di assicurazione, c) (rispetto degli obblighi POG), d) (il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4 bis della corretta e completa informativa sullo svolgimento dell'attività in collaborazione tra più intermediari).

N.B. Come si evince dalla nuova formulazione del citato articolo l'IVASS aveva, altresì, previsto la comunicazione alle imprese mandanti degli accordi stipulati dagli intermediari. A tal riguardo, tuttavia, si evidenzia che il TAR ha abolito l'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari alle imprese mandanti degli accordi orizzontali stipulati con altri intermediari. Pertanto, attualmente e salvo impugnazione da parte dell'IVASS della citata sentenza tale obbligo è venuto meno.

2.7 - Norme in materia di scioglimento dell'incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A) del RUI

L'art. 51 del Reg. n. 40/2018 detta norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro.

In particolare si prevede che, nel caso in cui l'incarico di distribuzione - conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro - si sciogla **per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile** da parte dell'impresa preponente, l'impresa, in attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale istitutore, la gestione diretta dell'attività a condizione che:

- a) entro **sessanta giorni** dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di distribuzione o l'impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all'IVASS entro i successivi dieci giorni;
- b) l'impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l'attività per l'intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l'operato di tali soggetti fino all'iscrizione nella sezione E del Registro da parte dell'intermediario al quale è stato conferito l'incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.

In ogni caso, nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l'impresa continui ad avvalersi ai sensi della lettera b), rimangono iscritti nel Registro. Inoltre, l'IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili sopra richiamate.

Ai sensi del 4° comma, l'impresa preponente comunica all'IVASS, entro **cinque giorni lavorativi** dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di distribuzione o l'impresa ne abbia avuto notizia, l'assunzione in gestione diretta dell'attività dell'intermediario, indicando le circostanze eccezionali e non prevedibili, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di istitutore. L'impresa dà notizia dell'avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.

¹¹ L'art. 18 del Reg. n. 41/2018 che disciplina le informazioni da comunicare al contraente in corso di contratto – ovvero, *inter alia*, il Documento Unico di rendicontazione relativo alla posizione assicurativa - con riferimento ai contratti in cui ai prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni prevede che “*al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e omnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale*”.

¹² L'art. 25 del Reg. n. 41/2018 che disciplina le informazioni da comunicare al contraente in corso di contratto – ovvero, *inter alia*, il Documento Unico di rendicontazione relativo alla posizione assicurativa - con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo prevede che: “*al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e omnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa, dietro specifica istruzione da parte della stessa, tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale*”. Si evidenzia che l'art. 25 prevede, altresì, che il documento unico di rendicontazione annuale può sostituire l'informativa annuale di cui all'art. 121-sexies, comma 2, del CAP nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive. L'art. 121-sexies, rubricato “Informativa al contraente e incentivi”, prevede che gli intermediari assicurativi debbano fornire ai contraenti prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi.

Dal canto suo, l'intermediario a cui è stato conferito l'incarico di distribuzione ai sensi della suddetta lettera a), provvede a richiedere l'iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L'IVASS provvede alla cancellazione d'ufficio dal Registro dei soggetti per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione.

Infine, la normativa prevede che, nel caso in cui l'impresa non abbia comunicato all'IVASS nei termini di cui alla lettera a), l'avvenuta sostituzione dell'intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, l'IVASS provveda alla cancellazione d'ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva. Ciò posto, la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da altri intermediari.

2.8 Posta elettronica certificata e firma elettronica. Accesso e gestione del RUI¹³

È fatto obbligo agli agenti di dotarsi di un indirizzo di **posta elettronica certificata**. Inoltre, tale indirizzo va indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito *internet* (art. 8 del Reg. n. 40/2018).

L'accesso al portale web del Registro è **effettuato tramite SPID, CIE o CNS**:

- a) direttamente dagli intermediari persone fisiche iscritti nelle Sezioni A, B e F del Registro;
- b) dal legale rappresentante dell'impresa e delle società iscritte nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
- c) dal rappresentante generale o dal responsabile della sede secondaria dei distributori che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento.

I soggetti di cui alle lettere b) e c), dopo aver completato la procedura di accreditamento sul portale web del Registro, possono delegare altri incaricati.

Le modalità tecniche di accesso al portale web del Registro e di gestione delle deleghe sono indicate nelle istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale (art. 8-bis del Reg. n. 40/2018, introdotto dall'art. 2 del Provvedimento IVASS n. 134/2023).

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, Reg. IVASS 40/2018 (come modificato dall'art. 3 del Provvedimento IVASS n. 134/2023), sono inviate all'IVASS tramite il portale web del Registro:

- a) le domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32 del Reg. IVASS 40/2018 (come modificati rispettivamente dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Provvedimento IVASS n. 134/2023);

¹³ Il Provvedimento IVASS n. 134 del 25 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore in data 8 agosto 2023) reca modifiche e integrazioni al Reg. IVASS 40 /2018 limitatamente agli articoli 2, 9, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 41, 43, 100 e all'introduzione dell'articolo 8-bis in materia di accesso e gestione del RUI.

Le modifiche mirano a ottimizzare la gestione del RUI, anche tenuto conto del numero elevato dei soggetti ivi iscritti, prevedendo il ricorso a strumenti di identificazione dell'operatore più evoluti rispetto alla pec, come richiesto dal CAD e in linea con quanto previsto dall'art. 109-bis, comma 1-ter del Codice delle Assicurazioni, come sopra indicato. In tale contesto, IVASS intende adottare un nuovo applicativo del portale web del RUI che permetta agli operatori di effettuare le richieste di iscrizione, modifica e cancellazione sul portale stesso con accesso tramite l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d'identità elettronica (CIE), secondo le modalità che saranno indicate nelle istruzioni tecniche che verranno pubblicate sul sito istituzionale. Alcune attività saranno direttamente completabili dai soggetti abilitati a operare sul sito - senza peraltro che sussista più l'obbligo di ricorrere alla firma elettronica del documento d'interesse - mentre altre richiederanno ulteriori controlli e validazioni da parte di IVASS.

A tale fine, il Provvedimento abroga le disposizioni del Reg. IVASS 40/2018 che prescrivono l'obbligo di compilare su modello elettronico inviato a mezzo di posta elettronica certificata le istanze e le comunicazioni richieste, introducendo prescrizioni coerenti con la nuova architettura informatica del portale. In particolare, è stabilito che gli intermediari persone fisiche italiani e comunitari, abilitati a operare in regime di stabilimento, accedono direttamente al portale RUI tramite SPID, CNS o CIE.

Per le imprese e le società iscritte nel RUI, l'accesso avviene con le stesse modalità sopra richiamate (SPID, CNS o CIE) per il tramite del legale rappresentante o, nel caso di distributori comunitari abilitati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento, tramite il rappresentante della sede secondaria.

È prevista la possibilità di delegare a uno o più soggetti, ivi inclusi i responsabili della distribuzione, l'accesso e la gestione della posizione. IVASS provvederà a rilasciare tramite separate istruzioni applicative le specifiche tecniche per effettuare l'accesso al portale web del RUI, sia da parte dei soggetti già iscritti sia da parte di quelli che intendono effettuare l'iscrizione. Le informazioni presenti nel Registro saranno peraltro rese disponibili in modalità "open data" e scaricabili dal relativo portale web.

- b) le domande di cancellazione di cui all'articolo 30 del Reg. IVASS 40/2018 (come modificato dall'art. 11 del Provvedimento IVASS n. 134/2023);
- c) le domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'articolo 33 del Reg. IVASS 40/2018 (come modificato dall'art. 12 del Provvedimento IVASS n. 134/2023);
- d) le domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all'articolo 34 del Reg. IVASS 40/2018 (come modificato dall'art. 13 del Provvedimento IVASS n. 134/2023);
- e) le domande di estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri di cui all'articolo 36 del Reg. 40/2018 (come modificato dall'art. 14 del Provvedimento IVASS n. 134/2023);
- e-bis) le comunicazioni relative al nominativo del responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui all'articolo 41, comma 1, del Reg. IVASS 40/2018;

f) le comunicazioni di cui all'articolo 43 del Reg. IVASS 40/2018 (come modificato dall'art. 16 del Provvedimento IVASS n. 134/2023) meglio descritte al seguente capitolo 2.9.

f-bis) le comunicazioni relative al dominio e al sotto-dominio del sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione a distanza di contratti di assicurazione di cui all'articolo 78, commi 3-bis e 3-ter, del Reg. IVASS 40/2018.

Sono inviate all'IVASS, con le stesse modalità di cui sopra, tutte le altre comunicazioni previste dal Reg. IVASS 40/2018 per la gestione del Registro (art. 9, comma 1-bis del Reg. IVASS 40/2018 aggiunto dall'art. 2 del Provvedimento IVASS n. 134/2023).

Il Provvedimento IVASS n. 134/2023 ha abrogato tutte le disposizioni del Reg. IVASS 40/2018 che prescrivevano l'obbligo di compilare su modello elettronico inviato a mezzo di posta elettronica certificata, le istanze e le comunicazioni richieste, con conseguente abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 9 del Reg. IVASS 40/2018.

Ai sensi dell'art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro) del Reg. IVASS 40/2018 (come sostituito dall'art. 13 del Provvedimento IVASS n. 134/2023), le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) e la domanda sia presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9 del Reg. IVASS 40/2018.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni C e E del Registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del Registro e a tal fine si dotano di SPID, CNS e CIE.

In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l'impresa o l'intermediario, per il quale è stata svolta l'attività, presentano la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso il portale web del Registro.

Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9 del Reg. IVASS 40/2018.

Le società iscritte nella sezione E del Registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del Registro e a tal fine il rappresentante legale si dota di SPID, CNS e CIE.

In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario, per il quale è stata svolta l'attività, presenta la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso il portale web del Registro.

Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall'IVASS secondo le modalità stabilite dall'articolo 29, commi 1 e 2 del Reg. IVASS 40/2018.

2.9 - Obblighi di comunicazione all'IVASS e adempimenti annuali

Gli artt. 43 e 44 del Reg. n. 40/2018 disciplinano rispettivamente gli obblighi di comunicazione all'IVASS e gli adempimenti annuali a cui sono soggetti, *inter alia*, gli agenti.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 43 è fatto obbligo agli intermediari iscritti, *inter alia*, nella **sezione A** del Registro di comunicare all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono

a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell'Elenco annesso al Registro.

Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nella sezione A, in caso di ripresa dell'attività, trasmettono all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.

La ripresa dell'attività è subordinata:

- a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività;
- b) alla presenza di uno o più incarichi di distribuzione;
- c) per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 89.

Gli intermediari iscritti nella sezione A comunicano all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9:

- a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
- b) l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività;
- c) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell'attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E del Registro;
- c-bis) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale delle società iscritte nella Sezione A del Registro e quelle riguardanti i soggetti da questo incaricati per l'accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.

Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell'Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi:

- a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
- b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.

Le imprese comunicano all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale e quelle relative ai soggetti da questo incaricati per l'accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.

Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all'IVASS, in forma cartacea ovvero a mezzo posta elettronica certificata, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme a quella pubblicata sul sito dell'Istituto.

In materia di **adempimenti annuali**, il successivo art. 44 dispone, *inter alia*, che, gli agenti– ai fini dell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ogni anno – sono tenuti al rinnovo del **contratto di assicurazione della responsabilità civile**, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del **contributo di vigilanza**. Il pagamento del contributo di vigilanza risulta altresì dovuto anche in caso di inoperatività. Le modalità di adempimento di tale obbligo sono fissate annualmente secondo quanto stabilito con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 336 del CAP.

2.10 - Domini e sottodomini utilizzati dall'intermediario per la promozione e/o il collocamento di prodotti assicurativi. Obblighi per l'intermediario di comunicazione all'IVASS ai sensi del Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 recante modifiche al Regolamento IVASS n. 40/2018

2.10.1 Obblighi di comunicazione all'IVASS e di intestazione del relativo dominio utilizzato dall'intermediario

In forza del Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 3 marzo 2023), gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B ed F del RUI, persone fisiche e società, hanno l'obbligo di comunicare ad IVASS i domini ed i sotto-domini internet utilizzati per:

- la promozione e/o il collocamento di contratti di assicurazione; oppure
- la sola promozione di contratti di assicurazione.

In nessun caso il dominio del sito internet dell'intermediario può essere intestato a soggetto diverso.

E' però possibile utilizzare spazi di un sito internet di cui l'intermediario non sia titolare, nei casi in cui l'impresa o un altro intermediario, con cui insistono rapporti e accordi specifici, li mettano a disposizione per lo svolgimento dell'attività di promozione e/o collocamento a distanza di prodotti assicurativi. In questo caso si parla di "sotto-domini", che non sono intestati all'intermediario utilizzatore, ma all'impresa mandante o ad un altro intermediario.

2.10.2 Obblighi di comunicazione delle informazioni dei domini utilizzati da intermediari iscritti nella sezione E del RUI

Per gli intermediari iscritti nella sezione E, persone fisiche e società, le informazioni relative al dominio devono essere inviate dall'intermediario di riferimento iscritto nelle sezioni A, B, D, F del RUI.

L'intermediario di riferimento deve inviare all'IVASS un'apposita e separata comunicazione per ogni collaboratore iscritto in sezione E che sia titolare di dominio internet.

2.10.3 Modalità di comunicazione all'IVASS

La comunicazione dei domini e sotto-domini di cui sopra deve essere inviata esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: domini.intermediari@pec.ivass.it.

La PEC deve avere le seguenti indicazioni, inserite esclusivamente nell'oggetto della mail (il corpo della mail non viene acquisito dal sistema), secondo le seguenti strutture:

- a) **<numero_iscrizione_intermediario URL>** nel caso di comunicazione dell'URL dell'intermediario di riferimento iscritto nelle sezioni A, B, D, F o nell'elenco annesso da parte dello stesso. Tra la matricola e l'URL inserire sempre un solo spazio.
- b) **<numero_iscrizione_intermediario,numero_iscrizione_collaboratore URL>** nel caso in cui un intermediario di riferimento deve comunicare l'URL del suo collaboratore iscritto in sezione E. Tra le due matricole inserire una virgola senza spazio e tra la seconda matricola e l'URL inserire sempre un solo spazio.
- c) **<codice_ivass_compagnia,numero_iscrizione_intermediario_C URL>** nel caso in cui una compagnia di assicurazione deve comunicare l'URL dell'iscritto in sezione C. Tra il codice compagnia assicurativa e la matricola inserire una virgola senza spazio e tra la matricola e l'URL inserire sempre un solo spazio.

Per ciò che concerne la gestione degli URL **ossia la modifica/cancellazione/inserimento di un nuovo URL**, sarà effettuata con le seguenti modalità:

- la richiesta di inserimento di un URL aggiuntivo, per uno stesso intermediario, sarà effettuata dall'intermediario o dalla compagnia di assicurazione seguendo la stessa procedura di segnalazione dell'URL originaria; ogni intermediario potrà avere quindi più domini internet.
- la richiesta di modifica o cancellazione di un URL, già segnalato precedentemente tramite PEC, sarà effettuata dagli intermediari con una richiesta che sarà inviata al seguente indirizzo PEC di IVASS: variazioni.domini.intermediari@pec.ivass.it.

La comunicazione all'IVASS deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi alla data di registrazione del dominio internet, secondo le Istruzioni tecniche fornite da IVASS e rese disponibili sul sito istituzionale.

Per i sottodomini, con riferimento ai contratti diversi dai prodotti di investimento assicurativi, i 30 giorni partono dalla data in cui gli stessi sono stati messi a disposizione dall'impresa mandante o da altri intermediari.

Per i domini e sottodomini preesistenti all'introduzione del nuovo obbligo la comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'IVASS delle Istruzioni tecniche per la trasmissione dei dati (termine massimo il 5 giugno 2023).

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DIVERSI DAI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

3.1 Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione e regole generali di comportamento

3.1.1 Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione

L'attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazioni preponenti.

3.1.2 Regole generali di comportamento

L'art. 54 del Reg. n. 40/2018 disciplina le regole generali di comportamento che i distributori devono porre in essere nello svolgimento dell'attività di distribuzione e, nello specifico, nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale e precisamente, *inter alia*:

- 1) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare alcun pregiudizio agli stessi;
- 2) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
- 3) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

L'art. 54 prevede, altresì, che i distributori sono tenuti a fornire ai contraenti informazioni sull'attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie che devono essere sempre corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete. **N.B. le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari devono sempre essere identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.**

Ai fini dell'adempimento degli obblighi sopra richiamati gli intermediari sono tenuti ad aggiornare periodicamente le cognizioni e capacità professionali.

Con riferimento alle informazioni acquisite dai contraenti i distributori:

- 1) devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite o di cui dispongano in ragione della propria attività (salvo ovviamente che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell'assunzione oppure in tutti gli altri casi in cui le disposizioni normative ne consentano la rivelazione);
- 2) non utilizzare le suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di distribuzione, salvo espresso consenso da parte dell'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Con riferimento al pagamento dei premi assicurativi l'art. 54, comma 6, del Reg. n. 40/2018 prevede che i distributori possono ricevere dal contraente a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

I distributori sono tenuti, altresì, a prevedere, senza oneri a carico dei contraenti, l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, per corrispondere i premi assicurativi.

Ai distributori è, inoltre, fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto riguarda i premi di importo superiore a € 750,00 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

3.2 Conflitti di interesse

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione i distributori devono:

- a) mantenere e applicare proporzionati presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) sotto richiamata incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi devono essere proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;
- b) adottare misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa;
- c) quando i presidi adottati conformemente a quanto descritto alla lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario deve informare chiaramente il contraente della natura o della fonte di tale conflitto di interesse. Tale informativa deve essere resa nell'allegato 4 del Reg. n. 40/2018.

Il distributore di prodotti assicurativi non deve, inoltre, ricevere un compenso e non offrire un compenso ai suoi dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al suo dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti e dunque adottare disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che possano incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo ogniquale volta che possa essere offerto un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze di questi ultimi.

È fatto, altresì, divieto agli intermediari di assumere, direttamente o indirettamente¹⁴, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative. Fermo restando quanto sopra esposto con riferimento alle regole di comportamento da tenere al fine di evitare i conflitti di interesse, l'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi ad operazioni di leasing.

In ogni caso gli intermediari, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

- propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri,
- evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compenso che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti.

Con riferimento alla trasparenza sui conflitti di interesse l'art. 120-ter del CAP prevede che gli intermediari prima della conclusione del contratto di assicurazione sono tenuti ad adempiere a particolari obblighi informativi nei confronti dei contraenti. Nello specifico l'intermediario deve comunicare (a seconda della tipologia di informativa mediante gli allegati 3, 4 o 4 bis):

- a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;
- c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4¹⁵;

¹⁴ Ovvero anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo.

¹⁵ L'Art. 119-ter, rubricato "Consulenza e norme per le vendite senza consulenza", comma 4 prevede che: "quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente

- d) se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;
- e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza.

3.3 L'informativa al cliente: l'informativa precontrattuale, la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente e l'informativa sulle remunerazioni

3.3.1 L'informativa precontrattuale

Con riferimento alla informativa precontrattuale il Provvedimento IVASS n. 97/2020 l'IVASS ha riformulato l'art. 56 del Reg. n. 40/2018 e rimodulato la struttura della relativa modulistica revisionando i precedenti Allegati 3 *“Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti”* e 4 *“Informazioni da rendere al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto”* ora denominati rispettivamente:

- 1) allegato 3 *“Informativa sul distributore”*; e
- 2) allegato 4 *“Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”*¹⁶;
- 3) allegato 4-bis *“Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'Investimento Assicurativo”*.
- 4) allegato 4-ter *“Elenco delle regole di comportamento del distributore”*;

Le modifiche all'art. 56 del Reg. n. 40/2018 sono entrate in vigore il 31 marzo 2021.

Qui di seguito una sintesi degli obblighi che gli intermediari sono tenuti ad adempiere prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione relativo ai prodotti assicurativi non-IBIPs:

a) l'Allegato 3, rubricato *“Informativa sul distributore”*, deve essere consegnato soltanto in occasione della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione; in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse (l'Allegato 3 può essere fornito anche tramite sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120-quater, comma 5¹⁷, del Codice delle Assicurazioni ma il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell'aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito internet);

b) I distributori devono rendere disponibili per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet (purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120-quater, comma 5, del Codice delle Assicurazioni) ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:

- i) le informazioni sul distributore di cui all'allegato 3 sopra richiamato;

di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente”.

¹⁶ Anche se non distribuite prodotti di investimento assicurativo Vi informiamo che è stato introdotto un nuovo allegato 4-bis, rubricato *“Informazioni sul prodotto d'investimento assicurativo”* che deve essere consegnato prima della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo.

¹⁷ Si rammenta che ai sensi dell'art. 120-quater, comma 5, del Codice delle Assicurazioni le informazioni precontrattuali (sia quelle che devono fornire i distributori sia quelle che afferiscono al contratto di assicurazione ovvero le informazioni precontrattuali (dip e dip aggiuntivo) e contrattuali) *“possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti: a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alla modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet; c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni; d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto”.*

- ii) l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'**allegato 4-ter**, rubricato **“Elenco delle regole di comportamento del distributore”**.

Le informazioni contenute nei documenti di cui alle lettere i) e ii) devono essere aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

- c) **prima della sottoscrizione di ciascuna proposta**, o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori devono consegnare o trasmettere al contraente:
 - i) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'**allegato 4**, rubricato **“Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”**, che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;
 - j) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
 - k) **nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione e a distanza**, anche un documento conforme all'**allegato 4-ter** rubricato **“Elenco delle regole di comportamento del distributore”**;
Gli Allegati 4 e 4 ter possono essere forniti anche tramite sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120-quater, comma 5, del Codice delle Assicurazioni. Il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell'aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito internet.
- d) Con riferimento ai **requisiti formali di redazione dell'informativa precontrattuale** l'IVASS chiarisce che la sopra citata informativa:
 - i) deve essere scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute; deve essere in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali;
 - ii) deve essere presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;
 - iii) deve avere un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;
 - iv) se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.

Si rammenta che in caso di collaborazione orizzontale gli obblighi di informativa previsti dal Regolamento n. 40/2018 devono essere adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente (ossia dall'intermediario proponente).

I distributori al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi in cui la documentazione è trasmessa tramite internet, la comunicazione di cui all'art. 120-quater, comma 5, lettera c)¹⁸, del Codice delle Assicurazioni.

Si evidenzia che non è più in vigore, all'esito della sentenza del TAR Lazio n. 7549 del 23 giugno 2021 che ha annullato la suddetta disposizione, l'obbligo previsto dal previgente art. 56 che chiedeva la pubblicazione nei locali o nel sito internet da parte dell'intermediario dell'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.

Si evidenzia, infine, che le suddette disposizioni non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi.

Qui di seguito le differenze tra la versione attuale dell'art. 56 rubricato “Informativa precontrattuale” del Reg. 40/2018 e la versione antecedente al 31 marzo 2021 e modificata successivamente all'esito della Sentenza del TAR Lazio n. 7549 del 23 giugno 2021.

¹⁸ Che prevede che: “c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni”.

VERSIONE PRECEDENTE	DAL 31 MARZO 2021
1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all'Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento. 2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all'Allegato 3. 3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente: a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-bis, comma 7 e all'articolo 120-ter del Codice; b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell'intermediario che entra in contatto con il contraente. 5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute. 6. La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120-quater, comma 5, del Codice. 7. I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all'articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice.	1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all'allegato 3. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. 2. I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali: <i>[Disposizione annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 7549 del 23 giugno 2021: a) l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico];</i> b) le informazioni di cui all'allegato 3; c) l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-ter. 3. Le informazioni di cui al comma 2, sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente. 4. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente: a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite; b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni; c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato 4-ter. 5. L'informativa precontrattuale: a) è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle

8. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.	informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali; b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura; c) ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm; d) se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero. 6. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente regolamento sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente. 7. La documentazione di cui ai commi 1 e 4 può essere fornita tramite un sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120-quater, comma 5, del Codice. Il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell'aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito internet. 8. I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all'articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice. 9. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi¹⁹ qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice."
--	---

3.3.2 La valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

Gli intermediari devono acquisire dal contraente - prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione - informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze

¹⁹ Si rammenta al riguardo che il Codice delle Assicurazioni definisce i "grandi rischi" come segue:

"r) si intendono per grandi rischi.....: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilioneduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo".

(usualmente, nella prassi, tale obbligo si cristallizza nella consegna di un questionario denominato “Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente”).

In particolare, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Le imprese di assicurazione, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.

Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al cliente, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal Reg. n. 40/2018 sono svolti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

Della suddetta attività i distributori conservano traccia documentale.

Si noti al riguardo che l'IVASS, con Provvedimento n. 97/2020 ha abrogato – a decorrere dal 31 marzo 2021 - i commi 5 e 6 dell'articolo 58 che consentivano la vendita del prodotto assicurativo anche nel caso di non corrispondenza dello stesso alle richieste ed esigenze del cliente o nell'ipotesi in cui il distributore non fosse in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle esigenze e alle richieste del cliente a causa del rifiuto del contraente di fornire le informazioni richieste.

Si evidenzia, inoltre, che la principale novità introdotta dal citato Provvedimento nel nuovo articolo 58 che prevedeva la consegna di un'apposita dichiarazione in cui l'intermediario era tenuto ad attestare che il prodotto assicurativo rispondeva alle esigenze e alle richieste del contraente non è più in vigore all'esito della sentenza del TAR Lazio n. 7549 del 23 giugno 2021 che ha annullato la suddetta disposizione.

Si evidenzia, infine, che le suddette disposizioni non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi.

Per maggior completezza Vi rimettiamo, altresì, le differenze tra la versione attuale dell'art. 58 rubricato “Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente” del Reg. 40/2018 e la versione entrata in vigore il 31 marzo 2021 e modificata successivamente all'esito della Sentenza del TAR Lazio n. 7549 del 23 giugno 2021.

VERSIONE PRECEDENTE	DAL 31 MARZO 2021
I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di	I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di

eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente. I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore. <i>(omissis)</i>	eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata. <i>[Disposizione annullata dalla sentenza del TAR Lazio n. 7549 del 23 giugno 2021: 4-bis Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione].</i> 5. (abrogato) 6. (abrogato) <i>(omissis)</i>
--	---

3.3.3 L'informativa sulle remunerazioni

L'art. 120-bis del CAP, prevede che l'intermediario assicurativo comunica al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:

- a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'intermediario assicurativo comunica al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, l'intermediario fornisce al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.

Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo comunica al contraente le informazioni sopra descritte per ciascuno di tali pagamenti.

Con particolare riferimento all'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario è tenuto a rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.

Tale informativa deve essere resa nell'allegato 4.

Si noti che le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente dall'intermediario che distribuisce il contratto.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informazione è complessivamente relativa compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Le informazioni sono fornite al contraente nell'allegato 4 prima della conclusione del contratto e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.

3.4 Vendita con consulenza

Fermo restando l'obbligo di valutare le richieste ed esigenze del contraente, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo (art. 119- ter, 3° comma, del CAP).

Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119-ter, 4° comma, del CAP), l'intermediario fonda tale consulenza sull'analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.

Con riferimento alle differenze tra quanto disposto dall'art. 119 ter, 3° comma, del CAP e dall'art. 119-ter, 4° comma, del CAP si evidenzia quanto segue.

L'art. 119 – ter del Codice delle Assicurazioni (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza), nella parte di interesse, prevede che (commi 3 e 4): *“3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. 4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente”.*

Pertanto, qualora venga fornita una consulenza ai sensi del comma 3 sopra richiamato oltre al dovere di specificare le richieste e le esigenze del cliente è opportuno che questi riceva una raccomandazione personalizzata che spieghi perché un determinato prodotto soddisfa al meglio le sue richieste ed esigenze.

Il comma 4 dell'art. 119-ter, invece, opera nei casi in cui l'intermediario fornisca consulenze sulla base di un'analisi imparziale e personale. Ebbene, l'IDD nel considerando 47 ha chiaramente evidenziato che: *“per valutare se il numero dei contratti e di fornitori presi in considerazione dall'intermediario è sufficientemente ampio per permettere un'analisi imparziale e personale, è opportuno tenere debitamente conto, in particolare, delle esigenze del cliente, del numero di fornitori presenti sul mercato, della quota di mercato di ciascun fornitore, del numero di prodotti pertinenti disponibili per ciascun fornitore e delle caratteristiche di tali prodotti”.*

La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata è conservata per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente.

3.5 Vendita abbinata

L'art. 120-quinquies del Codice delle Assicurazioni disciplina la vendita abbinata prevedendo quanto segue con riferimento alle seguenti diverse fattispecie:

- 1) **il distributore propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo:** il distributore è tenuto ad informare il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente;
- 2) **il distributore propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo ed il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente:** il distributore è tenuto a fornire una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa;
- 3) **un prodotto assicurativo è accessorio rispetto ad un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo:** il distributore deve offrire al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Tale obbligo non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario.

Nei casi di cui ai punti 1) e 3) il distributore deve comunicare al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

Con il Provvedimento n. 97/2020 l'IVASS ha introdotto l'art. 59-bis, rubricato "Vendita abbinata", che prevede, altresì, che: *"1. I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2018, la **descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascuna componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.** 2. In caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l'intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme".*

3.6 Ambiti operativi per la consegna dei documenti ai contraenti, la modalità dell'informativa, l'utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale, la conservazione della documentazione

A) Documentazione da consegnare ai contraenti: gli intermediari devono rilasciare al contraente, oltre agli allegati 3, 4 (per i prodotti non-IBIPs), 4-bis (per i prodotti IBIPs), e 4-ter, copia del contratto e di ogni altro atto o documento la cui redazione è prevista dal Regolamento n. 40/2018.

B) Modalità dell'informativa: gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Regolamento n. 40/2018 possono essere adempiuti con le modalità di cui all'art. 120-quater del CAP, ovvero in modalità

cartacea, su supporto durevole non cartaceo, tramite internet, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia.

Se il contraente sceglie di comunicare tramite posta elettronica, l'intermediario deve conservare traccia anche dell'indirizzo fornito. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l'informazione che la comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.

Se il contraente ha scelto di ricevere le comunicazioni e l'informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet al cliente deve essere fornita gratuitamente, e ove richiesta, una copia in formato cartaceo.

Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore.

N.B. la scelta sopra richiamata non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

C) Firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale:

Gli intermediari favoriscono l'utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

D) Conservazione della documentazione: gli intermediari devono conservare per tutta la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente:

- i. i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione ed eventuali procure;
- ii. i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente nei contratti in forma collettiva;
- iii. le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
- iv. la formazione professionale e l'aggiornamento professionale, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale;
- v. l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa;
- vi. l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 48²⁰ con riguardo agli addetti operanti all'interno dei locali, nonché l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dell'aggiornamento professionale;
- vii. la documentazione relativa agli adempimenti in materia di governo e controllo del prodotto assicurativo di cui all'articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione.

In caso di cessazione dell'incarico di distribuzione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui alle lettere ii) e iii), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.

La suddetta documentazione può essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente. Le procedure e le modalità

²⁰ Ovvero a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del CAP; b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione; b-bis) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente. Gli intermediari devono altresì: 1) accertare periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla suddetta lettera a); 2) astenersi dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza e fino al perdurare della stessa; b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale.

di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l'ordinata tenuta e gestione della documentazione.

3.7 Obblighi di separazione patrimoniale o fideiussione bancaria

Come noto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 118, I° comma, del CAP, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.

Ciò posto, gli agenti devono rispettare precisi obblighi di separazione patrimoniale con riferimento ai premi incassati per conto delle imprese e precisamente:

- 1) i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo;
- 2) il versamento deve avvenire con immediatezza e comunque entro 10 giorni dal pagamento;
- 3) il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti all'intermediario nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti;
- 4) gli intermediari plurimandatari adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati;
- 5) gli intermediari rimettono all'impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite;
- 6) agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

Tali regole non operano per gli agenti che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea e che operi come garanzia a prima richiesta. La fideiussione bancaria deve assicurare il mantenimento costante delle suddette caratteristiche.

Ai fini del rilascio della fideiussione deve essere preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione.

In caso di plurimandato, per determinare l'importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall'intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, e salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli intermediari e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio della quietanza scritta.

4. GRANDI RISCHI E CONTRATTI TAILOR MADE

I grandi rischi sono definiti all'art. 1, comma 1°, lett. r), del CAP.

Tale disposizione afferma che per grandi rischi si intendono quelli rientranti nei rami danni di cui all'art. 2, comma 3°, del CAP qui di seguito indicati:

- 1) **corpi di veicoli ferroviari** (di cui al n. 4 del 3° comma dell'art. 2), **corpi di veicoli aerei** (n. 5), **corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali** (n. 6), **merci trasportate** (n. 7), **r.c. aeromobili** (n. 11) e **r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali** (n. 12) salvo quanto previsto al n. 3);
- 2) **credito** (n. 14) e **cauzione** (n. 15), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
- 3) **corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari** (n. 3), **incendio ed elementi naturali** (n. 8), **altri danni ai beni** (n. 9), **r.c. autoveicoli terrestri** (n. 10), **r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali** (n. 12) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, **r.c. generale** (n. 13) e **perdite pecuniarie** (n. 16), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
 - a) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore a 6.200.000,00 €;

- b) l'importo del volume d'affari risulti superiore a 12.800.000,00 €;
- c) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore a 250 unità.

Inoltre, qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra (a, b e c) si riferiscono al bilancio consolidato di gruppo.

L'art. 120, 5° comma, del CAP prevede che determinati obblighi in materia di distribuzione assicurativa non si applicano agli intermediari di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e agli intermediari riassicurativi e precisamente:

- 1) l'informativa precontrattuale sull'intermediario e la modalità distributiva del prodotto assicurativo nonché i DIP e DIP Aggiuntivi (art. 120 CAP);
- 2) gli obblighi in materia di consulenza (redazione della raccomandazione personalizzata) e nei casi in cui il prodotto è distribuito in assenza di consulenza (ovvero l'obbligo di acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste e esigenze del contraente e fornire allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo) disciplinati dall'art. 119-ter;
- 3) gli obblighi in materia di trasparenza sulle remunerazioni (art. 120-bis);
- 4) gli obblighi in materia di trasparenza sui conflitti di interesse (art. 120-ter).

Un'ulteriore deroga, prevista nel CAP, attiene agli obblighi in materia di governo e controllo del prodotto. Nello specifico l'art. 121-ter, 1° comma, del CAP, rubricato "Disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto", prevede che le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.

Medesima esenzione relativamente agli obblighi in materia di governo e controllo del prodotto è prevista – dalla normativa europea - per i contratti c.d. *tailor made* (contratti su misura) (v. art. 3, comma 3, del Regolamento Delegato U.E. 2017/2358).

Nello specifico l'art. 3 del suddetto Regolamento prevede che la personalizzazione e l'adeguamento dei prodotti assicurativi esistenti nell'ambito delle attività di distribuzione assicurativa per i clienti individuali, nonché la progettazione di contratti su misura sulla base delle richieste di un singolo cliente, non rientrano nella definizione di realizzazione di prodotti assicurativi.

Sintesi adempimenti per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi	
1.	Collaborazioni orizzontali Gli intermediari (A, B, D e intermediari elenco annesso) che intendono instaurare un rapporto di collaborazione orizzontale devono stipulare un accordo scritto che assicuri: a) che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente; b) che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi multirischi e di investimento siano comunicate all'impresa di assicurazione; c) il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi; d) il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.
2.	Conflitti di interesse Gli intermediari devono: a) mantenere e applicare proporzionati presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti; b) adottare misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente

	controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa; c) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario deve informare chiaramente il contraente della natura o della fonte di tale conflitto di interesse. Tale informativa deve essere resa nell'allegato 4 del Reg. n. 40/2018.
3.	Informativa precontrattuale Gli intermediari sono tenuti a consegnare e/o trasmettere e/o pubblicare i seguenti documenti informativi: a) Allegato 3, rubricato “Informativa sul distributore”, deve essere consegnato o trasmesso (in caso di vendita a di fuori dei locali o trasmissione via email) in occasione della sottoscrizione del primo contratto e/o proposta contrattuale; in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore <u>consegna o trasmette</u> le informazioni di cui all'allegato 3 <u>solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse (l'Allegato 3 può essere fornito anche tramite sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120-quater, comma 5, del Codice delle Assicurazioni)</u>; b) <u>rendere disponibili per il pubblico nei propri locali</u>, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, <u>oppure pubblicare su un sito internet</u> (purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120-quater, comma 5, del Codice delle Assicurazioni) <u>ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi</u> o trasmettere (in caso di vendita a di fuori dei locali o trasmissione mediante tecniche di comunicazione a distanza) dando avviso della pubblicazione nei propri locali: i) le informazioni sul distributore di cui all'allegato 3 sopra richiamato; ii) l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-ter, rubricato “Elenco delle regole di comportamento del distributore”. <u>Le informazioni contenute nei documenti di cui alle lettere i) e ii) devono essere aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.</u> c) <u>prima della sottoscrizione di ciascuna proposta</u>, o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori devono consegnare al contraente: (i) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato 4, rubricati rispettivamente “Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”, che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite; (ii) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (ovvero i Set Informativi). <u>L'Allegato 4 e 4 ter possono essere forniti anche tramite sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120-quater, comma 5, del Codice delle Assicurazioni.</u> I distributori al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi in cui la documentazione è trasmessa tramite internet, la comunicazione di cui all'art. 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice delle Assicurazioni.

4.	Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente Gli intermediari devono acquisire dal contraente informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze (usualmente, nella prassi, tale obbligo si cristallizza nella consegna di un questionario denominato “Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente”).
5.	Vendita con consulenza <u>Fermo restando l’obbligo di valutare le richieste ed esigenze del contraente</u>, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo (art. 119-ter, 3° comma, del CAP). Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 119-ter, 4° comma, del CAP, l’intermediario fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.
6.	Vendita abbinata Gli intermediari che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi del Set Informativo, la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa. Inoltre il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, è tenuto ad informare il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Tale obbligo non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all’articolo 1, comma 5, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito dall’articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all’articolo 126-decies del testo unico bancario. <u>In caso di distribuzione con consulenza</u> di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l’intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. <u>In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza</u>, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.
7.	Documentazione da consegnare ai contraenti Oltre agli allegati 3, 4 (per i prodotti non-IBIPs) , 4-bis (per i prodotti IBIPs), e 4-ter, copia del contratto e di ogni altro atto o documento la cui redazione è prevista dal Regolamento n. 40/2018.

8.	Modalità dell'informativa Gli obblighi di comunicazione e di consegna della documentazione devono essere adempiuti con le modalità di cui all'art. 120-quater del CAP (modalità cartacea, su supporto durevole non cartaceo, tramite internet), in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Se il contraente sceglie di comunicare tramite posta elettronica, l'intermediario deve conservare traccia anche dell'indirizzo fornito. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico deve far riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l'informazione che la comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento. Se il contraente ha scelto di ricevere le comunicazioni e l'informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet l'intermediario deve fornire gratuitamente, <u>solo ove richiesta</u>, una copia in formato cartaceo.
9.	Firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale Gli intermediari favoriscono l'utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.
10.	Conservazione della documentazione Gli intermediari devono conservare per tutta la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente: i. i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione ed eventuali procure; ii. i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente nei contratti in forma collettiva; iii. le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti; iv. la formazione professionale e l'aggiornamento professionale, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale; v. l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa; vi. l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento 40/2018 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei locali, nonché l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dell'aggiornamento professionale; vii. la documentazione relativa agli adempimenti in materia di governo e controllo del prodotto assicurativo.
11.	Obblighi di separazione patrimoniale o fideiussione bancaria I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. Il versamento deve avvenire con immediatezza e comunque entro 10 giorni dal pagamento.

	Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti all'intermediario nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari plurimandatari adottano procedure idonee a garantire, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato. <u>Tali regole non operano per gli agenti che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea e che operi come garanzia a prima richiesta. La fideiussione bancaria deve assicurare il mantenimento costante delle suddette caratteristiche.</u>
--	---

5. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI "IBIPS"

Il quadro normativo relativo alla distribuzione degli IBIPs è il seguente:

- 1) Regolamento UE 1286/2014 (qui di seguito, PRIIPs) direttamente applicabile dal 1° gennaio 2018;
- 2) [Direttiva 2016/97](#) sulla distribuzione assicurativa (qui di seguito "[IDD](#)") **recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68**, che ha **modificato** il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005) e che ha dato **delega all'IVASS** di emanare il Regolamento n. 40/2018 sulla distribuzione assicurativa;
- 3) [Regolamento Delegato \(UE\) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017](#) (qui di seguito "[Regolamento Delegato](#)") che integra la IDD per ciò che attiene agli "*obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi*";
- 4) Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 – [Codice delle Assicurazioni Private](#) (qui di seguito "[CAP](#)");
- 5) [Regolamento IVASS n. 40/2018](#) sulla distribuzione assicurativa – [Capo II-bis \("Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi"\)](#) così come modificato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 (qui di seguito "[Capo II-bis del Reg. n. 40/2018](#)")

5.1 DEFINIZIONE DI PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO (IBIP: INSURANCE BASED INVESTMENT PRODUCT)

Ai sensi dell'art. 2, par. 11, n. 17 della IDD, per "*prodotto di investimento assicurativo*" si intende quel prodotto che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato.

Non sono considerati prodotti di investimento assicurativo:

- (1) i prodotti assicurativi non vita di cui all'allegato 1 della Direttiva 2009/138/CE²¹;
- (2) i contratti assicurativi sulla vita qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;

²¹ Ovvero: 1. Infortuni; 2. Malattia; 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari); 4. Corpi di veicoli ferroviari; 5. Corpi di veicoli aerei; 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene); 8. Incendio ed elementi naturali; 9. Altri danni ai beni; 11. R.C. aeromobili; 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 13. R.C. generale; 14. Credito; 15. Cauzione; 16. Perdite pecuniarie di vario genere; 17. Tutela giudiziaria; 18. Assistenza.

- (3) i prodotti pensionistici che sono riconosciuti come aventi il precipuo scopo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentano all'investitore di godere di determinati vantaggi;
- (4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
- (5) i singoli prodotti pensionistici per i quali viene richiesto un contributo finanziario del datore di lavoro o nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.

Ciò necessariamente premesso, rimettiamo qui di seguito un sunto dei principali obblighi in capo agli intermediari richiamati ai sensi dell'IDD, del Regolamento Delegato, del CAP e del Capo II-bis del Regolamento n. 40/2018.

5.2 GLI OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI CHE DISTRIBUISCONO PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

5.2.1 CONFLITTI DI INTERESSE, INCENTIVI, ADEGUATEZZA ED ALTRI OBBLIGHI

A. CONFLITTI DI INTERESSE

L'IDD prevede che gli intermediari:

- 1) adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa;
- 2) prevenzano i conflitti mantenendo e applicando disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse identificati incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti.
- 3) nel caso in cui le procedure non siano sufficienti ad evitare un pregiudizio per il cliente, gli intermediari informano il cliente di tale circostanza prima della conclusione del contratto.

Le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole e devono essere sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei clienti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

Il **Regolamento Delegato**, prevede, altresì, che gli intermediari adottino per iscritto una politica sui conflitti di interesse che sia adeguata alla loro dimensione, organizzazione, natura, portata nonché complessità della loro attività, in cui sono evidenziate le circostanze che generano o possano generare una situazione di conflitto che possa ledere gli interessi di uno o più clienti e le procedure da seguire nonché le misure da adottare al fine di gestire tali conflitti ed evitare che gli stessi ledano gli interessi del cliente (**art. 4 del Regolamento Delegato**).

Laddove l'intermediario sia membro di un gruppo, tale politica tiene conto anche di qualunque circostanza di cui l'intermediario è o dovrebbe essere informato/a, che possa portare a un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività di altri membri del gruppo.

La politica sui conflitti deve essere rivista con regolarità e comunque con cadenza almeno annuale (**art. 7 del Regolamento Delegato**). Ogni situazione di conflitto emersa deve essere debitamente registrata.

L'informazione al cliente circa la sussistenza di una situazione di conflitto deve essere considerata rimedio di ultima istanza da utilizzare solo laddove il conflitto non sia evitabile. (**art. 6 del Regolamento Delegato**).

Il **CAP** in tema di conflitti di interesse (**art. 121-quinquies**) prevede che gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettino le disposizioni applicabili a tutti gli

intermediari di assicurazione in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse previsti dal CAP (art. 119 -bis del CAP).

In deroga all'art. 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119-bis, comma 7 - il quale prevede che quando i presidi adottati per evitare che i conflitti di interesse incidano sui negativamente sugli interessi dei contraenti, non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter - sono:

- a) fornite su un supporto durevole;
- b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

B. INCENTIVI E INFORMATIVA AL CONTRAENTE

L'art. 29, comma 2, dell'IDD consente il pagamento agli intermediari di onorari, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dai clienti ma solo se tali pagamenti e benefici non pregiudicano la qualità del servizio prestato ed il corretto adempimento dell'obbligo di agire nel migliore interesse del cliente.

Seguendo i principi dell'IDD anche il **Regolamento Delegato** non vieta gli incentivi ma questi ultimi sono considerati potenzialmente in grado di ripercuotersi negativamente sulla qualità del servizio al cliente tutte le volte in cui inducano allo svolgimento dell'attività di distribuzione in modo non consono all'obbligo di agire "*in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente*" (art. 8 del Regolamento Delegato).

Al fine di valutare se un incentivo o uno schema di incentivazione possa avere una ripercussione negativa sulla qualità del servizio prestato al cliente, gli intermediari sono tenuti a considerare i seguenti criteri:

- a) se un incentivo o uno schema di incentivazione può indurre l'intermediario ad offrire o raccomandare un particolare prodotto o servizio assicurativo al cliente nonostante che l'intermediario possa offrire un prodotto o servizio assicurativo diverso che soddisfi maggiormente le necessità del cliente;
- b) se l'incentivo o lo schema di incentivazione si basi solo o principalmente su criteri quantitativi commerciali o se prenda in considerazione criteri qualitativi adeguati che riflettano la qualità dei servizi forniti ai clienti e la soddisfazione del cliente;
- c) il valore dell'incentivo versato o percepito in relazione al valore del prodotto e dei servizi forniti;
- d) se l'incentivo sia interamente o principalmente versato al momento della conclusione del contratto di assicurazione o se si estenda a tutta la durata del contratto;
- e) l'esistenza di un meccanismo adeguato a richiedere il rimborso dell'incentivo nel caso in cui il prodotto si estingua anticipatamente o venga riscattato in anticipo o nel caso in cui gli interessi del cliente siano stati lesi;
- f) l'esistenza di qualsiasi forma di soglia variabile o contingente o qualsiasi altro tipo di acceleratore di valore che venga sbloccato dal raggiungimento di un obiettivo che si basi sul volume o sul valore delle vendite.

Ad integrazione di quanto disposto dal **Regolamento Delegato**, il **Capo II-bis** rubricato "**Regole di comportamento per la distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi**" del **Regolamento IVASS n. 40/2018** disciplina ulteriormente gli obblighi relativi agli incentivi come segue.

B.1 Disposizioni in materia di incentivi

Gli incentivi, disciplinati rispettivamente dall'art. 68 *sexies* all'art. 68 *octies* del Reg. 40 sono ammessi nella misura in cui abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività della distribuzione assicurativa (secondo la definizione di cui all'art. 68 *septies*) e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.

❖ Secondo i principi generali in materia di incentivi, **gli intermediari non possono**, in relazione all'attività di distribuzione di prodotti IBIPs, **pagare o percepire compensi o commissioni** oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, **a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:**

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.

❖ L'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui sopra o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, **devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile**, prima della distribuzione di un prodotto d'investimento assicurativo. Gli intermediari informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l'attività di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell'attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa (si rammenta che tale informativa deve essere resa nell'Allegato 4-bis).

❖ **I suddetti obblighi non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.**

B.2 Condizioni di ammissibilità degli incentivi

❖ Ai fini di quanto rappresentato nella lettera a) del paragrafo 1 sopra richiamato, **onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente** qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:

- i. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d'investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti d'investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario; Sono considerati stretti legami i rapporti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera iii), punti 1, 2 e 3, del Codice delle Assicurazioni e precisamente: *“il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle*

medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza”;

- ii. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d'investimento assicurativi in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente, come la consulenza sull'asset allocation ottimale o l'assistenza nella gestione del contratto; oppure
- iii. l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d'investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;

b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;

c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo **continuativo**.

❖ **Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile**, qualora la prestazione dell'attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

❖ Gli intermediari **conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa**:

- a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa;
- b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell'attività di distribuzione prestata ai contraenti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

❖ In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:

- a) prima di distribuire un prodotto IBIP, forniscono ai contraenti le informazioni sulla natura e l'importo degli incentivi o schemi di incentivazione o, qualora, l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo (si rammenta che tale informativa deve essere resa nell'Allegato 4-bis);
- b) i benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente (si rammenta che tale informativa deve essere resa nell'Allegato 4-bis);
- c) qualora non siano stati in grado di quantificare prima l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato;

- d) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

B.3 Incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente

❖ Il Regolamento, disciplina, altresì, la percepibilità di incentivi nel caso di prestazione da parte degli intermediari della consulenza su base indipendente (consulenza fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti, inclusi necessariamente quelli emessi da imprese di assicurazione con le quali il distributore non ha stretti legami, nella cui nozione rientra anche l'esistenza di un mandato agenziale).

A tal riguardo, nello specifico, il Regolamento prevede che nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:

- a) restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;
- b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;
- c) informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.

❖ Gli intermediari sopra richiamati non accettano benefici non monetari ad eccezione dei seguenti benefici di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d'investimento assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico contraente;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d'investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto d'investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

❖ I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente.

❖ I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.

C. VALUTAZIONE DI IDONEITÀ, ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA E ALTRI OBBLIGHI

C.1 Gli obblighi previsti dall'IDD

L'IDD prevede obblighi distinti a carico degli intermediari che intermediano prodotti assicurativi di investimento e precisamente:

1. obblighi per gli intermediari che svolgono attività di consulenza (disciplinati dall'art. 30, paragrafo 1, dell'IDD);
2. gli obblighi per gli intermediari che NON svolgono attività di consulenza (disciplinati dall'art. 30, paragrafo 2, dell'IDD).

Vendita con consulenza

Ai sensi dell'**art. 30, paragrafo 1, dell'IDD** gli intermediari che svolgono attività di consulenza (ovvero che forniscono *“raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”*) devono ottenere dai clienti informazioni sulla conoscenza ed esperienza nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, sulla situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite, e sugli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario di raccomandare al cliente o potenziale cliente i prodotti di investimento assicurativi che siano adatti a lui e, in particolare, siano adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite.

Qualora il cliente o potenziale cliente non fornisca le informazioni di cui sopra l'intermediario si astiene dal prestare consulenza rispetto al prodotto offerto (**art. 9, comma 5, del Regolamento Delegato**).

L'intermediario non emette una raccomandazione altresì nel caso in cui nessuno dei prodotti sia adeguato al cliente o potenziale cliente (**art. 9, comma 6, del Regolamento Delegato**).

Vendita senza consulenza

Quando non viene prestata attività di consulenza, gli intermediari – ai sensi **dell'art. 30, paragrafo 2, dell'IDD** - limitano la propria richiesta di informazioni alla sola conoscenza ed esperienza del cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all'intermediario di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia adatto a lui.

Nel caso in cui, sulla base delle informazioni raccolte, l'intermediario valuti il prodotto come inadeguato o non adatto, dovrà avvertire il cliente. Se invece i clienti non forniscono le informazioni, l'intermediario deve avvertirli di non essere in grado di valutare se il prodotto è adatto a loro. Le avvertenze possono essere fornite utilizzando documenti standardizzati.

C.2 Gli Obblighi Previsti Dal Regolamento Delegato

1) La Valutazione dell'Idoneità

Il **Regolamento Delegato all'art. 9**, rubricato *“Informazioni da raccogliere ai fini della valutazione dell'idoneità”*, con specifico riferimento alla valutazione di idoneità per fini consulenziali disciplinata **all'art. 30, paragrafo 1, dell'IDD** sopra richiamato, prevede che **al fine di fornire una consulenza** su un prodotto di investimento assicurativo gli intermediari stabiliscono l'entità delle informazioni da raccogliere presso il cliente o potenziale cliente in considerazione di tutte le caratteristiche della consulenza da fornire al cliente o potenziale cliente.

Gli intermediari che distribuiscono i prodotti di investimento - oltre ad ottemperare al principale obbligo a carico di tutti gli intermediari che impone la promozione di contratti coerenti con le richieste ed esigenze

del cliente – devono, altresì, ricevere dai clienti o potenziali clienti le informazioni che consentono loro di capire i fatti essenziali relativi al cliente o potenziale cliente, e di avere una base ragionevole per stabilire che la propria raccomandazione personale al cliente o potenziale cliente soddisfi i seguenti criteri:

- a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la tolleranza di rischio di tale soggetto;
- b) corrisponda alla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente, compresa la sua capacità di sostenere perdite;
- c) è di natura tale per cui il cliente o potenziale cliente possieda la conoscenza e l'esperienza nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio.

Le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, includono, laddove rilevante, dati riguardanti la fonte e la consistenza del reddito regolare, le attività, incluse le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari. Il livello di informazioni raccolto deve essere adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione.

Le informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio, includono, laddove rilevante, i dati sulla durata dell'investimento che il cliente o potenziale cliente desidera mantenere, sulle sue preferenze riguardo al rischio da assumere, sul suo profilo di rischio e sulle finalità dell'investimento. Il livello di informazioni raccolto deve essere adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione.

Se viene fornita una consulenza che implica il cambiamento delle attività di investimento sottostanti, gli intermediari raccolgono le informazioni necessarie sulle attività di investimento sottostanti esistenti del cliente e sulle nuove attività di investimento raccomandate, e svolgono un'analisi dei costi e dei benefici attesi da tale cambiamento, in modo da essere ragionevolmente in grado di provare che i benefici attesi dal trasferimento sono superiori ai costi.

Il Regolamento Delegato prevede altresì che gli intermediari dovranno verificare l'affidabilità in concreto delle informazioni ricevute dal cliente (art. 10 del Regolamento Delegato, rubricato “**Affidabilità delle informazioni**”) ai fini della valutazione dell'idoneità. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;
- b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di valutazione del profilo di rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze del cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità;
- c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano comprensibili ai clienti e in grado di riflettere in modo accurato gli obiettivi e le necessità del cliente, nonché di fornire le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dell'idoneità;
- d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.

Gli intermediari non devono creare ambiguità o confusione riguardo alle proprie responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi e devono informare i clienti, in modo chiaro e semplice, che la valutazione dell'idoneità viene svolta al fine agire nel miglior interesse del cliente (art. 11 del Regolamento Delegato).

La responsabilità dell'intermediario nello svolgimento della valutazione dell'idoneità non può ridursi per il fatto che la consulenza sui prodotti di investimento assicurativi viene fornita completamente o in parte da un sistema automatico o semiautomatico (**art. 12** del Regolamento Delegato).

Con particolare riguardo all'assicurazione collettiva, l'intermediario fissa e attua una politica che indica il soggetto che deve essere sottoposto alla valutazione di idoneità, nel caso in cui un contratto di assicurazione venga concluso per conto di un gruppo di membri e ciascun singolo membro non possa decidere individualmente se aderire o meno. (**art. 13** del Regolamento Delegato).

Quando viene fornita una consulenza sull'idoneità di un prodotto di investimento assicurativo, gli intermediari forniscono una dichiarazione al cliente (**c.d. dichiarazione di idoneità**) che deve contenere (**art. 14** del Regolamento Delegato):

- a) uno schema della consulenza fornita;
- b) le informazioni sul perché dell'idoneità della raccomandazione fornita al cliente, in particolare il modo in cui soddisfa: i) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; ii) la situazione finanziaria del cliente, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite; iii) le conoscenze e l'esperienza del cliente.

Gli intermediari portano all'attenzione dei clienti, includendole nella dichiarazione di idoneità, le informazioni sulla probabilità che il cliente debba chiedere periodicamente la revisione della situazione dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati.

Laddove l'intermediario abbia informato il cliente del fatto che svolgerà una valutazione periodica dell'idoneità, le dichiarazioni successive allo stabilimento del servizio iniziale possono limitarsi a modifiche di servizi o di attività di investimento sottostanti, e/o delle circostanze del cliente senza ripetizione di tutti i dettagli contenuti nella prima dichiarazione.

Gli intermediari che forniscono una valutazione periodica di idoneità rivedono l'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati con cadenza almeno annuale e nel migliore interesse dei propri clienti. La frequenza di tale valutazione aumenta a seconda delle caratteristiche del cliente, come ad esempio la sua tolleranza al rischio e la natura del prodotto di investimento assicurativo raccomandato.

2) La valutazione dell'adeguatezza

Relativamente alla procedura di valutazione dell'adeguatezza il Regolamento Delegato precisa che fermo che qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le necessità del cliente, gli intermediari assicurativi che intermediano prodotti di investimento sono tenuti a stabilire se il cliente possieda le conoscenze e l'esperienza necessarie al fine di comprendere i rischi che implica il servizio o prodotto proposto o richiesto al momento della valutazione dell'adeguatezza del servizio o prodotto assicurativo distribuito in conformità all'art. 30, paragrafo 2, dell'IDD.

3) Gli obblighi comuni alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza

Con riferimento agli obblighi comuni alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza l'**art. 17** del Regolamento stabilisce che le informazioni che gli intermediari devono ottenere riguardo alle conoscenze e all'esperienza del cliente o del potenziale cliente nel campo di investimento pertinente includono, laddove rilevanti, gli elementi seguenti, a seconda del tipo di cliente e della natura, tipologia e complessità del prodotto o servizio offerto o richiesto, nonché dei relativi rischi:

- a) le tipologie di servizio, transazione, prodotto di investimento assicurativo o strumento finanziario con cui il cliente o il potenziale cliente ha familiarità;
- b) la natura, il numero, il valore e la frequenza delle transazioni del cliente o del potenziale cliente in prodotti di investimento assicurativi o in strumenti finanziari e il periodo nel quale sono state effettuate;
- c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente.

L'intermediario assicurativo non deve scoraggiare un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste.

Laddove le informazioni richieste siano già state ottenute mediante la raccolta delle informazioni (ad es. mediante il questionario di coerenza) al fine di proporre un prodotto coerente con le richieste ed esigente del contraente, gli intermediari assicurativi non le richiedono nuovamente al cliente.

L'intermediario è autorizzato a fare affidamento sulle informazioni fornite dai propri clienti o potenziali clienti salvo qualora sia consapevole, o dovrebbe esserlo, che le informazioni sono chiaramente non aggiornate, imprecise o incomplete.

4) Relazione periodica (art. 18 del Regolamento Delegato)

L'intermediario deve fornire al cliente una relazione periodica – con frequenza almeno annuale e su supporto durevole - dei servizi forniti e delle transazioni effettuate per conto del cliente.

La suddetta relazione periodica fornisce un resoconto imparziale e obiettivo dei servizi forniti e delle transazioni intraprese per conto di tale cliente nel corso del periodo di riferimento e include, laddove rilevante, le spese totali associate a questi servizi e transazioni, nonché il valore di ciascuna attività di investimento sottostante.

5) Conservazione delle registrazioni (art. 19 del Regolamento Delegato)

Gli intermediari conservano le registrazioni delle valutazioni di idoneità e adeguatezza. Le registrazioni includono le informazioni ottenute dal cliente e qualsiasi documento concordato con il cliente, inclusi i documenti che stabiliscono i diritti delle parti e gli altri termini sulla base dei quali l'intermediario assicurativo fornirà i servizi al cliente. Tali registrazioni vengono conservate almeno per tutto il tempo in cui sussiste la relazione tra l'intermediario assicurativo e il cliente.

Nel caso di una valutazione di idoneità la registrazione include inoltre: a) il risultato della valutazione dell'idoneità; b) la raccomandazione fatta al cliente e la dichiarazione di idoneità sopra richiamata; c) le eventuali modifiche apportate dall'intermediario rispetto alla valutazione di idoneità, in particolare eventuali modifiche della tolleranza al rischio del cliente; d) eventuali modifiche delle attività di investimento sottostanti.

Nel caso di una valutazione di adeguatezza la registrazione include inoltre: a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza; b) eventuali avvertenze al cliente laddove il prodotto di investimento assicurativo sia stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, qualora il cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del contratto malgrado l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario abbia accettato la richiesta di procedere alla stipula del contratto; c) eventuali avvertenze al cliente laddove il cliente non abbia fornito informazioni sufficienti per mettere in condizione l'intermediario di valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo, qualora il cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del contratto malgrado l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario abbia accettato la richiesta di procedere alla stipula del contratto.

Le registrazioni devono essere conservate su un supporto che consenta la memorizzazione delle informazioni in modo tale che siano accessibili all'autorità competente (IVASS per l'Italia) per futura consultazione.

C.3 Gli obblighi previsti dal Codice delle Assicurazioni Private

Il CAP disciplina l'informativa al contraente all'**art. 121-sexies** il quale prevede che oltre all'informativa precontrattuale e sulle remunerazioni applicabile a tutti gli intermediari, gli intermediari forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi.

Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

- a) **in caso di prestazione di consulenza**, la comunicazione se l'intermediario fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo (si rammenta che tale informativa deve essere resa nell'Allegato 4-bis);

b) **per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi** e sulle strategie di investimento proposte, opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte (si rammenta che tale informativa deve essere resa nell'Allegato 4-bis oppure viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private);

c) **per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri da comunicare al contraente**, le informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ove effettuata, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al contraente e le modalità di pagamento da parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o tramite soggetti terzi (si rammenta che tale informativa deve essere resa nell'Allegato 4-bis).

Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni sono fornite al contraente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

Il **CAP** in recepimento dei contenuti dell'IDD sopra richiamati ha previsto all'**Art. 121-septies**, rubricato "*Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti*" i seguenti obblighi a carico degli intermediari.

Vendita con consulenza

Fermo quanto disposto dall'articolo 119-ter, commi 1 e 2 - relativamente alla vendita senza consulenza - **l'intermediario che fornisce consulenza su un prodotto di investimento assicurativo**, acquisisce anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti.

Se l'intermediario fornisce consulenza in materia di investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o prodotti abbinati, l'intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai requisiti di adeguatezza sopra richiamati.

Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo fornisce al contraente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una **dichiarazione di adeguatezza** in cui sia indicata la fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del contraente. Relativamente alla modalità dell'informazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4, del CAP.

Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la consegna preventiva della dichiarazione di adeguatezza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione di adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che: a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto; b) l'intermediario assicurativo abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

Se l'intermediario assicurativo ha informato il contraente che effettuerà periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il

prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.

Vendita senza consulenza

L'intermediario che svolge attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, chiede al contraente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia appropriato al contraente stesso.

Se l'intermediario distribuisce un pacchetto di servizi o prodotti abbinati accerta che l'intero pacchetto sia appropriato nel suo insieme al contraente.

L'intermediario informa il contraente se ritiene - sulla base delle informazioni ottenute dal contraente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto - che il prodotto non sia appropriato al contraente stesso. L'intermediario assicurativo informa altresì il cliente, tenendo conto della valutazione relativa alla distribuzione del prodotto al mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo, della fascia di clientela alla quale il prodotto non può essere distribuito.

Se il contraente non fornisce le informazioni sopra richiamate (ovvero le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto) o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo lo informa che tale circostanza pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso.

L'intermediario assicurativo mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché delle altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo fornirà servizi al contraente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri documenti o testi normativi.

L'intermediario assicurativo fornisce ai contraenti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei contraenti.

Si evidenzia che le disposizioni sopra richiamate si applicano in conformità alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, ovvero del Regolamento Delegato.

L'informativa precontrattuale prevista dal CAP

Il **CAP** disciplina l'informativa al contraente all'**art. 121-sexies** il quale prevede che oltre all'informativa precontrattuale e sulle remunerazioni applicabile a tutti gli intermediari, gli intermediari forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi.

Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

a) **in caso di prestazione di consulenza**, la comunicazione se l'intermediario fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo (si rammenta che tale informativa deve essere resa nell'Allegato 4-bis);

b) **per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi** e sulle strategie di investimento proposte, opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte (si rammenta che tale informativa deve essere resa nell'Allegato 4-bis oppure viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private);

c) **per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri da comunicare al contraente**, le informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ove effettuata, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al contraente e le modalità di pagamento da parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o tramite soggetti terzi (si rammenta che tale informativa deve essere resa nell'Allegato 4-bis).

Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni sono fornite al contraente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

C.4 Gli obblighi previsti dal Capo II-bis del Regolamento n. 40/2018

1) Obblighi di valutazione della coerenza, adeguatezza e appropriatezza del prodotto: differenze.

Nella vendita di prodotti IBIPS, sia con consulenza che senza consulenza, l'intermediario assicurativo accerta che il prodotto **sia COERENTE con le esigenze assicurative** del contraente o potenziale contraente.

L'eventuale NON COERENZA deve risultare da apposita dichiarazione dell'intermediario e comporta l'impossibilità della vendita.

In caso di **COERENZA** del prodotto, distinguiamo tra:

- a) **Vendita CON consulenza:** per la quale l'intermediario deve effettuare una valutazione di ADEGUATEZZA che diviene **obbligatoria per i prodotti IBIPs complessi**.
Per la valutazione di adeguatezza il distributore deve valutare: a) le conoscenze ed esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato; b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite del cliente; c) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la tolleranza di rischio. L'eventuale valutazione di inadeguatezza del prodotto comporta l'impossibilità della vendita dello stesso al potenziale contraente;
- b) **Vendita SENZA consulenza:** per la quale l'intermediario deve effettuare una valutazione di **APPROPRIATEZZA, con la precisazione che** la vendita dei prodotti non complessi (senza consulenza) è possibile anche qualora il prodotto non risulti appropriato. Ai sensi del sopra cit. **art. 16 del Reg. UE 2017/2359 "Un prodotto di investimento assicurativo è considerato non complesso ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2016/97 laddove soddisfi tutti i criteri che seguono: a) include un valore di scadenza minimo garantito per contratto, che corrisponde almeno all'importo versato dal cliente al netto dei costi legittimi; b) non presenta una clausola, condizione o motivo scatenante che consenta all'impresa di assicurazione di alterare materialmente la natura, il rischio o il profilo di pay-out del prodotto di investimento assicurativo; c) prevede opzioni per riscattare o realizzare altrimenti il prodotto di investimento assicurativo a un valore disponibile per il cliente; d) non include alcun onere esplicito o implicito avente l'effetto che il riscatto o qualsiasi altra forma di realizzo del prodotto di investimento assicurativo, per quanto tecnicamente possibile, possa provocare uno svantaggio irragionevole al cliente, essendo gli oneri sproporzionati rispetto ai costi dell'impresa di assicurazione; e) non include in alcun altro modo una struttura che renda difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto"**.

Per **valutazione di APPROPRIATEZZA** si intende l'accertamento che il cliente abbia la conoscenza dello specifico prodotto, abbia compreso i rischi e la complessità insiti nell'investimento, e possa vantare una certa esperienza nel settore per portarlo a termine. Pertanto, il test dell'appropriatezza considera solo la conoscenza e l'esperienza di un investitore e non esamina come la valutazione dell'adeguatezza, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento.

2) Vendite con consulenza: valutazione di adeguatezza e dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del contraente e di adeguatezza

Per le **vendite con consulenza**, è necessario che il distributore acquisisca le informazioni qui di seguito descritte, al fine di valutare se i prodotti di investimento assicurativi siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del contraente e che siano adeguati a quest'ultimo.

L'**esito di tale valutazione** deve essere incluso **nella dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente e di adeguatezza, debitamente motivata.**

Valutazione di adeguatezza (art. 68-novies)

❖ **Gli intermediari, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, devono raccomandare prodotti IBIPs che:**

- a) siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;
- b) **siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell'art. 121 septies, comma 2, del CAP.**

Al fine di valutare **l'adeguatezza** il distributore è tenuto a valutare: a) le conoscenze ed esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato; b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite del cliente; c) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la tolleranza di rischio.

❖ **Gli intermediari, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, devono ottenere dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente** che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:

- a) all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;
- b) alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;
- c) **alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;**
- d) agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio.

❖ **Gli intermediari che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza** ai sensi dell'articolo 121-septies, comma 12, del Codice delle Assicurazioni adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.

Se l'intermediario assicurativo ha informato il contraente che effettuerà periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.

❖ **Quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari devono disporre di appropriate politiche e procedure**, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:

- a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d'investimento assicurativo che intendono distribuire;
- b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d'investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati al contraente.

Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza (art. 68- decies)

❖ Qualora gli intermediari ritengono che il prodotto di investimento assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita **dichiarazione**.

❖ Gli intermediari che prestano consulenza sui prodotti IBIPs forniscono ai contraenti, prima che l'operazione sia effettuata, una **dichiarazione di adeguatezza** che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.

❖ Qualora, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che non consente la previa consegna delle dichiarazioni sopra previste, queste possono essere fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:

- a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;
- b) l'intermediario assicurativo abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

3) Vendite senza consulenza: valutazione di coerenza e di appropriatezza

Per le vendite senza consulenza, fermo restando l'obbligo di rilascio della dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente (coerenza), il Regolamento prevede la possibilità di vendere un prodotto ritenuto non appropriato rilasciando apposita dichiarazione di non appropriatezza.

La valutazione di appropriatezza è disciplinata dal Reg n. 40/2018 come segue.

Valutazione di appropriatezza

❖ Gli intermediari che svolgono attività di distribuzione in relazione a **vendite che non prevedono una consulenza accertano che il prodotto IBIP proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente**.

A tal fine, gli intermediari e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

❖ Gli intermediari, quando distribuiscono prodotti IBIPs senza fornire consulenza, **richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente**.

❖ Qualora gli intermediari ritengano, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in **un'apposita dichiarazione**.

❖ Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in **un'apposita dichiarazione**.

❖ Con riferimento alle vendite a distanza si richiamano gli obblighi descritti per la vendita con consulenza.

4) Consulenza obbligatoria

L'art. **68-duodecies** del Reg. n. 40/2018 disciplina la vendita in regime di **consulenza obbligatoria** per i prodotti IBIPs diversi da quelli non complessi ai sensi del Regolamento Delegato, fermo restando che **qualora gli intermediari ritengano che il prodotto non sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non sia adeguato per il contraente o potenziale contraente, o non ottengano le necessarie informazioni previste a tal fine, dovranno astenersi dalla distribuzione**, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.

Salvo che si tratti di prodotti d'investimento assicurativi non complessi, pertanto, **gli intermediari sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi**.

Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l'elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di effettuare la consulenza.

Si rammenta che il Codice delle Assicurazioni (art. 121-septies, comma 2) prevede che quando la consulenza è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti.

La prestazione della consulenza accompagnata da una valutazione periodica dell'adeguatezza non comporta l'applicazione dell'articolo 121-septies, comma 2, secondo periodo, del Codice delle Assicurazioni il quale prevede che la consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti.

5) L'informativa precontrattuale prevista dal Regolamento n. 40/2018

L'informativa precontrattuale dal 31 marzo 2021 è costituita dagli Allegati 3 (Informativa sul distributore), 4 bis (Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo) e 4 ter (Regole di comportamento distributore).

Tali informazioni, oltre a fornire una descrizione generale dei prodotti offerti e soprattutto dei rischi sottesi, devono essere, tra l'altro, accurate, corrette, sufficienti e non devono mascherare o minimizzare elementi importanti (articoli 68 ter e 68 quater del Reg. 40/2018).

In particolare, gli intermediari hanno l'obbligo di consegnare ai contraenti dei prodotti IBIPs:

1. l'**Allegato 4-bis**, da consegnarsi sempre prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, o qualora non prevista, prima della conclusione di ogni contratto di assicurazione, che contiene informazioni sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente;
2. la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, ovvero il **Set informativo (composto da KID, DIP Aggiuntivo IBIP, glossario, modulo di proposta e ove non previsto modulo di polizza)**;
3. nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'**Allegato 4-ter**.

L'**Allegato 4-ter** in ogni caso, fuori dai casi elencati al n. 3) di cui sopra, dovrà essere messo a disposizione del pubblico nei propri locali in formato cartaceo o elettronico oppure pubblicato sul sito internet ove tale sito sia utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

L'intermediario è tenuto a fornire al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti IBIPs, una **descrizione generale** della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, inclusi, in caso di consulenza obbligatoria (per i prodotti IBIPs complessi), i costi relativi alla valutazione periodica dell'adeguatezza.

La **descrizione generale** deve vertere sulle caratteristiche specifiche del prodotto IBIP proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.

La suddetta **descrizione dei rischi** include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto IBIP offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:

- a) i rischi connessi al tipo di prodotto IBIP, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (*bail-in*);
- b) la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
- c) le informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.

L'intermediario deve, altresì, fornire una descrizione accurata della **natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti IBIPs**, degli elementi che li compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sul rischio d'investimento.

Se il prodotto IBIP contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, l'intermediario deve fornire al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo.

Gli obblighi informativi possono essere adempiuti anche mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste ovvero purché le informazioni fornite siano complete.

❖ L'intermediario deve fare in modo che le informazioni fornite soddisfino le seguenti condizioni:

- a) sono accurate e danno sempre un'indicazione corretta dei rischi finanziari quando menzionano potenziali rendimenti di un prodotto IBIP;
- b) nell'indicazione dei rischi, utilizzano un carattere grafico di dimensioni almeno uguali alle dimensioni del carattere prevalentemente utilizzato per tutte le informazioni fornite, nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;
- c) sono sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili per il contraente al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
- d) non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
- e) sono uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui il contraente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;
- f) sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.

❖ **Ove l'intermediario raffronti diversi prodotti d'investimento assicurativi**, il raffronto:

- a) **è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;**
- b) specifica le fonti delle informazioni utilizzate;
- c) indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati anche mediante l'utilizzo di un esempio rappresentativo.

❖ **Se l'intermediario fornisce informazioni contenenti un'indicazione dei risultati passati** di un prodotto IBIP o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, utilizzato come sottostante dei prodotti IBIPs, **deve rispettare le condizioni seguenti:**

- a) **tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;**
- b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove non disponibili, l'intero periodo durante il quale i prodotti d'investimento assicurativi sono stati distribuiti e l'indice finanziario utilizzato; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
- c) **il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;**

- d) contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
- e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il contraente è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;
- f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.

❖ **Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati,** l'intermediario fa in modo che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario, utilizzati come sottostante dei prodotti IBIPs, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;
- b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al punto precedente, lettere a), b) c), e) e f);
- c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

❖ **Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, esse soddisfano le seguenti condizioni:**

- a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;
- b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
- c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;
- d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;
- e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

❖ Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale individuale del contraente, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente e può essere soggetto a variazioni in futuro.

❖ Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti d'investimento assicurativi distribuiti.

6) Comunicazioni pubblicitarie

Gli intermediari che effettuano comunicazioni pubblicitarie devono fornire nelle suddette comunicazioni informazioni coerenti con quelle fornite ai contraenti in sede precontrattuale e di sottoscrizione del contratto.

Le comunicazioni pubblicitarie, se contengono un'offerta o un invito a proporre, specificano le modalità di risposta del contraente e rinviando al Set informativo.

7) Le disposizioni del Regolamento n. 40/2018 sulle regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi non-IBIPs applicabili ai prodotti IBIPs

Infine, alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le seguenti disposizioni del Reg. n. 40/2018 sulle regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi non-IBIPs quando effettuata, *inter alia*, dagli iscritti nel Registro alle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti in

sezione E nonché dagli addetti operanti all'interno dei locali dei suddetti intermediari (**ad eccezione**, con riferimento a questi ultimi, degli artt. 53, 63, 64 e 67):

- 1) Art. 53 “Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione”;
- 2) Art. 54 “Obblighi di comportamento”;
- 3) Art. 55 “Conflitti di interesse”;
- 4) Art. 56 commi da 1 a 8, “Informativa precontrattuale”;
- 5) Art. 57 “Informativa sulle remunerazioni”;
- 6) Art. 58 commi 3, 4-bis, 7 e 8;
- 7) Art. 59 “Vendita con consulenza”;
- 8) Art. 59-bis “Vendita abbinata”;
- 9) Art. 60 “Documentazione da consegnare ai contraenti”;
- 10) Art. 61 “Modalità dell’informativa”;
- 11) Art. 62 “Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale”;
- 12) Art. 63 “Obblighi di separazione patrimoniale”;
- 13) Art. 64 “Fideiussione bancaria”;
- 14) Art. 65 “Adempimento delle obbligazioni pecuniarie”;
- 15) Art. 66 “Contratti in forma collettiva”;
- 16) Art. 67 “Conservazione della documentazione”;
- 17) Art. 68 “Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari”.

D. REGOLAMENTO UE 2019/2088 – INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“Regolamento” o “SFDR”) stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e precisamente, *inter alia*:

- a) le imprese di assicurazione che rendono disponibili prodotti IBIPs; e
- b) i consulenti finanziari (tra i quali sono inclusi gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza riguardo ai prodotti IBIPs)

per quanto concerne l’integrazione dei rischi di sostenibilità (anche detti rischi “ESG” ovvero i fattori di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di investimento) e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.

Il Regolamento 2019/2088 nello specifico prevede che i destinatari della nuova normativa debbano fornire le informazioni necessarie in merito alla considerazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimento e nei processi di consulenza, per consentire agli investitori finali di adottare decisioni di investimento informate.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 10 Marzo 2021, ma taluni adempimenti sono dovuti a partire dal 2022 (per le imprese di assicurazione).

Gli intermediari assicurativi nella misura in cui forniscono consulenza in materia di prodotti IBIPs e nei limiti di applicabilità previsti dal Regolamento²², devono adempiere ai seguenti obblighi²³ di *disclosure*:

²² Il considerando 6) del Regolamento prevede che: “È opportuno che l’esenzione dal presente regolamento per i consulenti finanziari che occupano meno di tre persone non pregiudichi l’applicazione delle misure di recepimento del diritto nazionale delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare le norme sulla consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni. Pertanto, benché tali consulenti non sono tenuti a fornire informazioni a norma del presente regolamento, essi devono considerare e includere i rischi di sostenibilità nei loro processi di consulenza”.

²³ Con Comunicato Stampa del 5 marzo 2021, IVASS ha ricordato che le ESAs hanno, altresì, pubblicato un Supervisor Statement (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_06_joint_esas_supervisory_statement_-

- pubblicare (e aggiornare) sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni (art. 3 del Regolamento); in caso di modifica di tali informazioni sul sito web, pubblicare una chiara spiegazione della modifica apportata (art. 12 del Regolamento)
- pubblicare (e aggiornare) sui loro siti web:
 - a) informazioni indicanti se - tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza - nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure
 - b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi (art. 4 del Regolamento).
- includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web (art. 5 del Regolamento).
- nell'informativa precontrattuale, includere quanto segue:
 - a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e
 - b) il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza (art. 6 del Regolamento).

Se gli intermediari assicurativi non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma dell'art. 6 del Regolamento include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

Per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs e per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti pensionistici esposti alle fluttuazioni del mercato, le suddette informazioni precontrattuali sono fornite conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97.

Gli intermediari assicurativi fanno in modo che le comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni rese ai sensi del Regolamento (art. 13).

Sintesi adempimenti per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi	
1.	Informativa precontrattuale Gli intermediari sono tenuti a consegnare e/o trasmettere e/o pubblicare i seguenti documenti informativi: a) <u>Allegato 3 ("Informativa sul distributore")</u>: deve essere consegnato o trasmesso (in caso di vendita a di fuori dei locali o trasmissione via email) prima della sottoscrizione della prima proposta o qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, le informazioni di cui all'Allegato 3 sono consegnate o trasmesse <u>solo in caso di loro sopravvenute successive modifiche significative. L'Allegato 3 deve essere disponibile all'interno dei propri locali in</u>

[_sfdr.pdf](#)) con cui evidenziano che gli operatori -al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza informativa previsti dagli Articoli 2 bis, 4, 8, 9, e 10 del SFDR -nelle more dell'applicazione dei pertinenti RTS, **(allo stato prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2022,** ferma restando l'applicazione del Regolamento a decorrere dal 10 marzo 2021), potranno far riferimento alla bozza di Final Report sugli RTS pubblicata il 4 febbraio 2021, sebbene tali RTS possano subire modifiche nel processo di adozione in corso.

formato cartaceo, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure può essere fornito tramite sito internet purché utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali;

b) **prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione**, deve essere consegnata:

- 1) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'**Allegato 4-bis, ("Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo")** che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente;
- 2) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (ovvero i **Set Informativi**).

c) **L'Allegato 4-ter "Elenco delle regole di comportamento del distributore"**: deve essere **messo a disposizione del pubblico** nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicato sul sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, deve essere consegnato o trasmesso al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Le informazioni contenute nei documenti di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4-ter devono essere aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

Gli intermediari sono, altresì, tenuti ad adempiere agli obblighi qui di seguito elencati (art. 68-ter Reg. 40/2020):

- 1) fornire al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, inclusi, in caso di consulenza obbligatoria, i costi relativi alla valutazione periodica dell'adeguatezza.

Tale descrizione deve spiegare le caratteristiche specifiche del prodotto d'investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate. La suddetta descrizione dei rischi deve includere, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:

- i rischi connessi al tipo di prodotto d'investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
- la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
- informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento;

- 2) fornire una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti d'investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sul rischio d'investimento;

- 3) fornire al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo se il prodotto d'investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati;

	4) comunicare l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP; 5) in caso di prodotti che prevedono più opzioni, fornire le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta. I suddetti obblighi informativi possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. I distributori al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi in cui la documentazione è trasmessa tramite internet, la comunicazione di cui all'art. 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice delle Assicurazioni.
2.	Conflitti di interesse Redazione di una politica sui conflitti di interesse che sia adeguata alla dimensione, organizzazione, natura, portata nonché complessità dell'attività dell'intermediario.
4.	Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (Coerenza) Gli intermediari devono acquisire dal contraente informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze (usualmente, nella prassi, tale obbligo si cristallizza nella consegna di un questionario denominato "Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente") sia nel caso di vendita con consulenza, che nel caso di vendita senza consulenza. La valutazione di non coerenza del prodotto impedisce la vendita.
5.	Vendita con consulenza In caso di vendita con consulenza gli intermediari sono chiamati ad adempiere ai seguenti obblighi: 1) Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (Coerenza): il distributore deve acquisire le informazioni utili al fine di valutare che i prodotti di investimento assicurativi <u>siano coerenti</u> con le richieste ed esigenze assicurative del contraente e che siano adeguati a quest'ultimo. L'esito di tale valutazione deve essere incluso nella dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente e di adeguatezza, debitamente motivata; 2) Valutazione di adeguatezza: al fine di valutare l'adeguatezza il distributore è tenuto a valutare: a) le conoscenze ed esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato; b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite del cliente; c) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la tolleranza di rischio. Gli intermediari che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 121-septies, comma 12, del Codice delle Assicurazioni adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti. Se l'intermediario assicurativo ha informato il contraente che effettuerà periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.

	Gli intermediari che prestano consulenza sui prodotti IBIPs forniscono ai contraenti, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.
6.	Vendita senza consulenza Per le vendite senza consulenza, 1) <u>L'intermediario ha l'obbligo di rilascio della dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente (coerenza)</u> 2) Valutazione di Appropriatezza: l'intermediario provvede inoltre ad effettuare una valutazione di appropriatezza del prodotto. Con la precisazione che è possibile la vendita di un prodotto ritenuto non appropriato, rilasciando apposita dichiarazione di non appropriatezza. La valutazione di appropriatezza è disciplinata dal Reg n. 40/2018 come segue. - Gli intermediari, quando distribuiscono prodotti IBIPs senza fornire consulenza, richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente; - Qualora gli intermediari ritengano, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; - Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
7.	Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari Gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza riguardo ai prodotti IBIPs, nei limiti di applicabilità previsti dal Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento o SFDR)²⁴, devono adempiere ai seguenti obblighi di <i>disclosure</i> (artt. 3-4-5 e 6 del Regolamento): • pubblicare (e aggiornare) sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni (art. 3); in caso di modifica delle informazioni sul sito web, pubblicare una chiara spiegazione della modifica apportata (art. 12) • pubblicare (e aggiornare) sui loro siti web: - informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure - informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza

²⁴ Il considerando 6) del Regolamento (UE) 2019/2088 prevede che: “È opportuno che l'esenzione dal presente regolamento per i consulenti finanziari che occupano meno di tre persone non pregiudichi l'applicazione delle misure di recepimento del diritto nazionale delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare le norme sulla consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni. Pertanto, benché tali consulenti non sono tenuti a fornire informazioni a norma del presente regolamento, essi devono considerare e includere i rischi di sostenibilità nei loro processi di consulenza”.

	in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi (art. 4). • includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web (art. 5); • nell'informativa precontrattuale, includere quanto segue: - In che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e - Il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza (art. 6). Se gli intermediari assicurativi non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma dell'art. 6 del Regolamento include una spiegazione chiara e concisa al riguardo. Per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs e per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti pensionistici esposti alle fluttuazioni del mercato, le suddette informazioni precontrattuali sono fornite conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97. Gli intermediari assicurativi fanno in modo che le comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni rese ai sensi del Regolamento (art. 13)
--	---

6. PROMOZIONE E COLLOCAMENTO DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

6.1 Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza: ambito di applicazione

La promozione ed il collocamento di contratti assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza è disciplinata dal Capo III, artt. da 69 a 83, del Regolamento IVASS n. 40/2018. Tale Regolamento è stato modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020 a far data dal 31 marzo 2021. Le modifiche hanno inciso anche su taluni aspetti inerenti alla promozione e al collocamento di prodotti assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Per promozione e collocamento di contratti assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza si intendono le operazioni di promozione e collocamento effettuate per intero mediante tecniche di comunicazione a distanza ossia qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

La disciplina del Capo III pertanto non trova applicazione laddove anche solo una fase dell'attività distributiva del contratto ha luogo a fronte della simultanea compresenza fisica del distributore e del cliente/contraente.

Da un punto di vista preliminare si può osservare che, sotto il profilo dell'efficacia nello spazio delle presenti norme, il Regolamento detta all'art. 69 - rubricato peraltro «ambito di applicazione» - una disciplina destinata a trovare applicazione solo all'interno del territorio nazionale. A tal riguardo infatti il 1° comma, del suddetto articolo, dispone che le previsioni del capo III si applicano nei confronti delle attività di promozione e di collocamento, effettuate per intero mediante tecniche di comunicazione a distanza aventi ad oggetto:

- a) i contratti di assicurazione sulla vita, i quali se sono rivolti a persone fisiche, esse debbono possedere il requisito del domicilio abituale nel nostro Paese; ovvero, se sono rivolti a persone giuridiche, esse debbono possedere il requisito della sede legale, ancora nel nostro Paese;
- b) i contratti di assicurazione contro i danni, se, i rischi a cui si fa riferimento risultano situati nel territorio nazionale.

6.2 Divieto di discriminazione e di collocamento di contratti non richiesti

In linea di continuità con quanto già previsto dal regolamento ISVAP n. 34 del 2010, l'IVASS ha predisposto una disciplina finalizzata a garantire adeguati livelli di tutela del contraente in ragione delle particolarità dello strumento di commercializzazione adottato dal distributore. Nell'ambito di tali disposizioni sono stati, altresì, confermati:

- 1) il «**divieto di discriminazione**» cui all'art. 71 del Reg. n. 40/2018. Tale disposizione prevede il divieto di utilizzare procedure o meccanismi volti a selezionare i contraenti in senso discriminatorio impedendo a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti di concludere il contratto a distanza. Nello specifico viene disposto il divieto di utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante o di altri meccanismi idonei a bloccare o a ostacolare l'elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su *internet* per effetto dell'inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altre cause di discriminazione territoriale.
- 2) Il **divieto di collocare contratti senza il previo consenso espresso del contraente o dell'aderente**. L'art. 72 del Reg. n. 40/2018, rubricato "Collocamento di contratti non richiesti" prevede che i distributori non possono collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante l'utilizzo di tecniche a distanza, senza il previo consenso espresso del contraente o dell'aderente. L'articolo in questione specifica che l'assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere mai considerati come espressione del consenso da parte del contraente. Inoltre, nel 2° comma, dell'art. 72, si prevede che anche in ipotesi di vendita di copertura assicurativa abbinata a beni o servizi di diversa natura non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l'accettazione automatica di quanto non richiesto. In ogni caso, sono vietati i meccanismi c.d. di *opt-out*²⁵, i quali se non azionati dal destinatario possano far ritenere accettata l'offerta assicurativa²⁶.

6.3 Modalità dell'informativa precontrattuale

Quanto alle modalità dell'informativa precontrattuale l'art. 73 del Reg. n. 40/2018 prevede regole particolari da fornire al contraente.

Al primo contatto e in ogni caso prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto i distributori sono chiamati a fornire al contraente le informazioni previste dall'articolo 121, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, incluse quelle sul diritto di recesso previsto dall'articolo 67-duodecies del Codice del Consumo. Più in particolare, il distributore deve comunicare ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 121:

- a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
- b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
- c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
- d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
- e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;

²⁵ Con il termine *opt-out* si fa generalmente riferimento alla necessità che, ai fini della produzione di un determinato effetto, il soggetto agente - destinatario di un determinato servizio ovvero rientrante in un determinato gruppo - deve manifestare in modo espresso la sua volontà di volervi rinunciare, in quanto in assenza di tale dichiarazione esso vi risulta ricompreso di diritto. Solitamente tale meccanismo è contrapposto a quello c.d. di *opt-in*, consistente, invece, nella necessità che il soggetto interessato a conseguire una determinata finalità manifesti in modo espresso la propria volontà di aderire, in quanto in assenza di ciò non può esservi mai ricompreso.

²⁶ L'aggiunta di tale inciso si deve al Provvedimento 97/2020, tramite il quale si è ulteriormente specificato che non sono, altresì, ammessi meccanismi di *opt-out* che, se non accettati dal destinatario, possano far ritenere accettata l'offerta assicurativa (articolo 72, comma 2, seconda alinea come modificato dal Provvedimento 97/2020). Pertanto, in caso di vendita abbinata non è possibile stabilire contrattualmente che il prodotto assicurativo viene venduto di *default* assieme ad altro prodotto cui è abbinato, salvo l'espresso dissenso del contraente.

- f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Il distributore deve, altresì, comunicare al contraente:

- i. il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta (il distributore deve predisporre strumenti che consentano di effettuare tale scelta e deve mantenere evidenza della scelta fatta, nonché della trasmissione o ricezione della documentazione);
- ii. la circostanza che richiederà al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora il distributore intenda conservarne traccia documentale.

Permangono in capo al distributore gli ordinari obblighi di informativa precontrattuale.

L'informativa precontrattuale è disciplinata in maniera differente in caso di collocamento tramite strumenti di telefonia vocale.

In tal caso, a fronte di una richiesta espressa del contraente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi.

Se il contraente non avanza una richiesta espressa in tal senso, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della sottoscrizione di una proposta, o qualora non prevista, prima della conclusione del contratto di assicurazione.

I distributori sono chiamati a conservare la documentazione che attesti l'adempimento degli obblighi sopra elencati secondo quanto previsto dall'articolo 67 del Reg. Ivass n. 40/2018 ossia per la durata del rapporto o per altro termine maggiore previsto dalla legge e comunque per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto.

6.4 Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza

Per quanto concerne le regole di comportamento da rispettare nella vendita a distanza, l'articolo 74 opera anzitutto un rinvio generale a quelle previste nei Capi II e II-bis ovvero le regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti non-IBIPs e IBIPs del Reg. Ivass n. 40/2018.

Al comma 2 del medesimo articolo si specifica poi che i distributori devono adottare procedure tali da garantire:

- a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti i relativi obblighi di cui al Reg. Ivass n. 40/2018;
- b) l'acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
- c) la conservazione delle informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).

Il comma 3 del medesimo articolo, infine, pone delle regole particolari quanto importanti, stabilendo che gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro:

- a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l'oggetto delle stesse, nonché l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
- b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all'utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed

eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;

- c) **assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità**, anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, **connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza**.

Il Regolamento disciplina anche la trasmissione al contraente della documentazione inerente al prodotto distribuito mediante tecniche di comunicazione a distanza. In modo particolare, al 1° comma dell'art. 75 del Reg. Ivass n. 40/2018, si prevede che il distributore deve trasmettere:

- a) la polizza, entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
- b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il 2° comma del medesimo articolo dispone che in caso di stipulazione di contratti r.c. auto, la trasmissione del relativo certificato di assicurazione deve avvenire su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, entro e non oltre cinque giorni dalla data di pagamento del premio.

6.5 Call center

Il Reg. n. 40/2018 prevede la possibilità in favore degli intermediari (iscritti nelle sezioni A, B, D e F del RUI), di avvalersi, per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, dell'utilizzo di *call center*. L'art. 76 del regolamento detta però alcune condizioni per l'utilizzo del *call center*. Esse consistono, in primo luogo, nell'assunzione da parte dell'intermediario della piena responsabilità per l'operato degli addetti, nonché nell'individuazione, per ogni sede del *call center*, di un responsabile incaricato del coordinamento e del controllo dell'attività svolta dal *call center* che rivesta la qualifica di collaboratore iscritto alla sezione E del RUI.

In secondo luogo, gli intermediari devono assicurare che gli addetti del *call center*:

- a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti;
- b) forniscano al primo contatto le proprie generalità o il proprio codice identificativo e il nominativo dell'intermediario;
- c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

Inoltre, gli intermediari garantiscono che il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del *call center* e che in ogni caso riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

6.6 Siti internet

In tema di domini l'art. 78 del Reg. n. 40/2018 prescrive l'obbligo per il distributore, che svolge attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti *internet*, di essere esso stesso il titolare del relativo dominio. Viene comunque fatta salva la possibilità per l'impresa di mettere a disposizione, spazi del sito *internet* di cui sia titolare, per gli intermediari di cui si avvale, ai fini della predetta attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi.

L'art. 79 del medesimo Regolamento prevede che in caso di promozione e collocamento mediante l'utilizzo di *internet*, il sito, i profili *social network* dell'intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione ed il collocamento dei prodotti assicurativi, devono contenere, in maniera chiara e visibile, nella *home page* ovvero in un'apposita pagina, accessibile direttamente dalla *home page* le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l'indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
- b) la sede legale e le eventuali sedi operative;
- c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l'indirizzo di posta elettronica certificato;

- d) di essere soggetto alla vigilanza dell'IVASS;
- e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Infine, il 3° comma, prevede che gli obblighi sopra elencati devono essere adempiuti anche nei casi di sola promozione dell'attività di distribuzione.

L'art. 81 detta alcune norme finalizzate all'assistenza del contraente nelle procedure di collocamento di contratti assicurativi tramite *internet*. Ai sensi del 1° comma il distributore deve rendere disponibili sul proprio sito *internet* le informazioni relative a:

- a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
- b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.

Nel comma 2° del presente articolo si prescrive, altresì, l'obbligo per il distributore di avvisare il contraente – immediatamente prima della conclusione del contratto – delle conseguenze che tale operazione comporta.

6.7 Comunicazioni commerciali

Gli articoli 82 e 83 disciplinano, infine, le modalità con cui il distributore può effettuare comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza.

A tal fine, anzitutto è necessario che il distributore acquisisca il consenso del contraente all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per l'invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali. I distributori devono predisporre strumenti e adottare procedure per l'acquisizione del consenso del contraente tali da consentire l'evidenza della prestazione del suddetto consenso (articolo 82, comma 1).

Il consenso deve essere prestato in forma esplicita rispetto alle singole tipologie di comunicazione, non deve implicare oneri per il contraente e deve sempre essere revocabile (articolo 82, comma 2).

L'unica ipotesi in cui è possibile effettuare comunicazioni commerciali utilizzando tecniche di comunicazione a distanza senza previo consenso del contraente si ha quando il contraente ha già fornito i propri recapiti per la commercializzazione di un prodotto assicurativo distribuito dalla medesima impresa. In tal caso il distributore deve informare il contraente in occasione di ciascuna comunicazione della possibilità di opporsi alla ricezione di ulteriori comunicazioni indicando le relative modalità (articolo 82, comma 3).

Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 82 con riferimento alle comunicazioni commerciali non richieste, l'articolo 83, comma 1, indica una serie di informazioni che devono essere trasmesse al contraente in occasione di ciascuna comunicazione nel caso in cui vengano promossi contratti assicurativi tramite comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza.

In particolare il distributore deve indicare:

- a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
- b) la provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
- c) che il contraente ha diritto di revocare il consenso all'utilizzo della comunicazione commerciale reso e di opporsi alle comunicazioni commerciali in ogni momento e senza oneri;
- d) le modalità per l'esercizio dei diritti di cui alla lettera c);
- d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo;
- d-ter) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell'ambito dello svolgimento dell'attività di distribuzione che non hanno condotto all'effettiva conclusione di contratti assicurativi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 2, del Regolamento nel caso in cui il distributore si avvalga dell'operato di terzi soggetti, egli dovrà assicurare che le comunicazioni commerciali effettuate dai terzi per suo conto:

- a) siano accompagnate dalle informazioni sopra menzionate;
- b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;

c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l'indicazione del relativo indirizzo.

Il distributore deve adottare tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. Le registrazioni sono conservate per il periodo di cui all'articolo 67, comma 1, del Reg. N. 40/2018 e quindi per la durata del rapporto o per altro termine maggiore previsto dalla legge e comunque per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto.

Ove il distributore non effettui la comunicazione richiesta dal sopra descritto articolo 83, comma 1, egli dovrà astenersi dallo svolgere per telefono l'attività distributiva (articolo 83, comma 2-ter).

7. LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

7.1 I requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Il Titolo I della Parte IV del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 rubricato «requisiti professionali – formazione e aggiornamento» disciplina i requisiti professionali previsti per l'accesso all'attività di distribuzione, differenziati in relazione alla tipologia dei distributori.

In particolare, sono disciplinati i criteri di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi nonché individuati i soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.

7.1.1 Prova di idoneità

Ai sensi dell'art. 84 del Reg. n. 40/2018 la prova di idoneità per l'iscrizione nelle **sezioni A e B** del Registro è indetta dall'IVASS, di norma una volta l'anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell'Istituto.

Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale. Il 4° comma dell'art. 84 stabilisce che la prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e consiste in un **esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla**.

Per il superamento della prova il candidato deve riportare un **punteggio non inferiore a sessanta centesimi**.

7.1.2 Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento

Secondo quanto disposto dal 1° comma, dell'art. 86 del Reg. n. 40/2018 sono tenuti all'obbligo di formazione professionale, *inter alia*, i seguenti soggetti:

- a) gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro;
- b) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
- c) gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell'intermediario, prima di intraprendere l'attività.

Il 2° comma del medesimo articolo dispone che i soggetti elencati alle lettere a), b) e c) sopra elencate e gli intermediari persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del Registro sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale.

A) Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento

Ai sensi del 1° comma dell'art. 87, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro o le imprese preponenti impartiscono direttamente o organizzano - avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art. 96 commi 1 e 2⁷, del Regolamento - i corsi di formazione e di aggiornamento professionale:

²⁷ L'art. 96, commi 1 e 2, del Reg. n. 40/2018 prevede che qualora non vi provvedano direttamente gli intermediari possono organizzare la formazione avvalendosi: "a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni; b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta

1. per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
2. per gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B ed E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei *call center*.

Il 2° comma dell'art. 87 prevede che i corsi di aggiornamento per le **persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro** siano tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori di cui all'art. 96, comma 2, e precisamente:

- a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
- b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale;
- d) di enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui alla lettera c), svolgano l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sopra elencate devono essere scelti tra:

- a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti alle aree tematiche di cui all'allegato 6 del Reg. n. 40/2018;
- b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) attraverso l'esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
- c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attività e di adeguata capacità didattica.

Pertanto gli intermediari iscritti nelle sezioni A, b o D del Registro ove intendano impartire direttamente la formazione o l'aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono decidere:

1) di avvalersi, anche parzialmente, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità sopra elencati; ovvero

2) di procedere direttamente – ove in possesso dei requisiti sopra elencati - in qualità di docenti.

Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla Pare IV del Reg. n. 40/2018 e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.

Infine, il 6° comma disciplina le regole di formazione e aggiornamento in caso di **collaborazioni orizzontali**. In tal caso, si prevede che ciascun intermediario curi esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell'intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete alle relative imprese preponenti oppure all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità qui di seguito elencati:

- a) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti alle aree

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale". Inoltre, qualora non vi provvedano direttamente, gli intermediari possono organizzare l'aggiornamento avvalendosi dei soggetti elencati alle lettere a), b) e c) nonché di enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui alla lettera c), svolgano l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

tematiche di cui all'allegato 6 del Reg. n. 40/2018 attraverso l'esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;

- b) purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attività e di adeguata capacità didattica.

B) Formazione professionale

Ai sensi dell'art. 88 del Reg. n. 40/2018 la formazione professionale deve essere:

- a) pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;
- b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

I commi 2 e 3 dispongono che la formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91 del medesimo Regolamento (i.e. formazione a distanza). Inoltre, i corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e devono prevedere un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, anche tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

La formazione professionale acquisita con le modalità sopra descritte rimane valida ai fini della reinscrizione, *inter alia*, nella sezione E del Registro o della ripresa dell'attività, se l'inattività non si protrae per oltre cinque anni.

C) Aggiornamento professionale

L'art. 89, 1° comma, del Reg. n. 40/2018 prevede che l'aggiornamento professionale debba essere:

- 1) finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell'attività svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività;
- 2) svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell'attività di distribuzione;
- 3) effettuato, in ogni caso, in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

Ebbene, l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, (a fronte delle 60 della formazione) svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91 del Regolamento (formazione a distanza).

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e devono altresì prevedere un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, anche tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

Solo per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all'attività di distribuzione operanti all'interno dei locali, l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell'attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell'aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all'attività svolta in misura prevalente nel corso dell'anno.

Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi, *inter alia*, per:

- a) gli intermediari iscritti nelle **sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti** a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione all'IVASS dell'inizio del periodo di inoperatività;
- b) gli intermediari iscritti nelle **sezioni A e B**, gli **addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario** per il quale operano (ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro), gli **intermediari assicurativi a titolo accessorio** (ai fini dell'iscrizione nelle sezioni E o F del Registro), gli **addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali** in

cui l'intermediario opera, nonché **gli addetti ai call center** dell'intermediario, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:

- i. gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - ii. grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;
- c) **gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali degli intermediari iscritti, *inter alia*, nelle sezioni A, B o E del Registro e gli addetti ai call center, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.**

Infine, si prevede che prima della ripresa dell'attività, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti sopra elencati, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all'attività di distribuzione operanti all'interno dei locali. Se l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.

7.1.3 Modalità di accertamento delle competenze acquisite - test di verifica

L'art. 90 del Reg. n. 40/2018 disciplina le modalità di accertamento delle competenze acquisite, stabilendo i contenuti e le regole di svolgimento del test di verifica e i contenuti del relativo attestato. Più in particolare si prevede che i corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l'aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l'ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all'art. 96 del Reg. n. 40/2018, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. L'attestato può essere rilasciato anche in formato digitale.

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso; il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell'esatta identità dei partecipanti.

Quanto ai contenuti, il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Tale questionario:

1. è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
2. è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
3. può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

Il test di verifica dei corsi di formazione professionale è effettuato esclusivamente in aula.

Nell'esecuzione del test non è consentito l'ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l'utilizzo di telefoni cellulari. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al **60%** dei quesiti proposti. I soggetti che effettuano la formazione o l'aggiornamento ai sensi della presente normativa redigono, anche in formato digitale la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:

- a) il programma del corso;
- b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti sopra richiamati;
- c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;

- d) il questionario somministrato.

Infine, qualora per la formazione o l'aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori gli intermediari acquisiscono da detti enti la documentazione di cui sopra lett. a), b), c) e d).

7.2 Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula

L'art. 91 del Reg. Ivass n. 40/2018 dispone che si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- a) videoconferenza;
- b) *webinar*;
- c) *e-learning*.

I soggetti che effettuano i corsi con tali modalità garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell'attestato rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:

- a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
- b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

A) Videoconferenza

Ai sensi dell'art. 92 del Reg. n. 40/2018 i corsi effettuati tramite videoconferenza devono prevedere la compresenza temporale e l'interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.

B) Webinar

I corsi effettuati tramite *webinar* prevedono, mediante l'utilizzo di internet, la compresenza temporale e l'interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso *web-cam* e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni. La struttura che effettua il corso deve prevedere e attuare adeguati controlli sull'effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al *webinar*.

C) E-learning

Il successivo art. 93 del Reg. n. 40/2018 disciplina i corsi effettuati con modalità di *e-learning*. Per lo svolgimento di tali corsi è possibile avvalersi di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:

- a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
- b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);
- c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
- d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
- e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
- f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Infine l'art. 94 del Regolamento disciplina le funzionalità della piattaforma di *e-learning* che devono prevedere:

- a) l'inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;

- b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l'inibizione dell'accelerazione della fruizione del corso;
- c) la possibilità da parte dell'utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
- d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l'apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;
- e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (*forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.*);
- f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l'accesso al modulo formativo successivo.

7.3 Disciplina dei prodotti formativi

Il Titolo III della Parte IV del Regolamento n. 40/2018 disciplina i contenuti minimi della formazione e dell'aggiornamento professionale.

Ebbene la formazione e l'aggiornamento devono essere finalizzati al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenze specializzate, a valutare la coerenza dei prodotti con le richieste ed esigenze del contraente - assistendo quest'ultimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale - nonché a prevedere una progettazione per aree e moduli didattici che assicurino un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell'attività svolta e dei prodotti offerti.

La formazione e l'aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:

- a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all'allegato 6 del Regolamento e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere;
- b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'allegato 6 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all'attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell'attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.

Ad ogni modo, le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.

Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

Inoltre, per gli **iscritti nelle sezioni A, D o F**, e per i **loro rispettivi collaboratori**, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall'impresa preponente. Mentre, per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall'impresa che conferisce l'incarico.

In ogni caso, ai fini dell'esercizio dell'attività di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative alle norme sulla previdenza complementare.

Infine, si prevede che il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

SEZIONE II

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI (*PRODUCT OVERSIGHT AND GOVERNANCE* - “POG”)

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto deriva da fonti europee direttamente applicabili e dalla normativa nazionale.

A livello europeo, il **Regolamento Delegato (UE) 2017/2358** della Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito “**Regolamento Delegato POG**”) integra la direttiva (UE) 2016/97 (di seguito “**IDD**”) del Parlamento europeo e del Consiglio (e precisamente l’art. 25, rubricato “Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto”) per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, disciplinando, in particolare:

- ❖ il processo di approvazione del prodotto dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi - imprese di assicurazione (di seguito “**Imprese**”) e intermediari che contribuiscono alla realizzazione del prodotto assicurativo (di seguito “**Manufacturer de facto**”) - con particolare riferimento all’individuazione del mercato di riferimento, al test del prodotto, all’attività di monitoraggio e revisione del prodotto e al correlato rapporto con i canali di distribuzione;
- ❖ i meccanismi di distribuzione del prodotto e l’informativa che il distributore è chiamato a rendere al soggetto che realizza prodotti assicurativi in relazione all’attività di distribuzione svolta.

Il quadro normativo europeo, direttamente applicabile, è completato - a livello nazionale - da quanto previsto dal nuovo articolo **30-decies** del **Codice delle Assicurazioni Private** (di seguito “**CAP**”), introdotto dal decreto legislativo n. 68 del 2018 di recepimento dell’**IDD**, il quale impone alle **Imprese** e ai **Manufacturer de facto** di:

- i) elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti;
- ii) individuare, per ciascun prodotto, un mercato di riferimento, definizione che raccoglie le categorie di clienti cui il prodotto è destinato (c.d. target positivo);
- iii) individuare, per ciascun prodotto, le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (c.d. target negativo);
- iv) adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
- v) garantire che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati;
- vi) garantire la strategia distributiva prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso;
- vii) riesaminare regolarmente i prodotti assicurativi che commercializzano o distribuiscono al fine di valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la strategia distributiva continui ad essere adeguata;
- viii) trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.

L’articolo **121-bis** del **CAP** stabilisce, inoltre, che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio (qui di seguito, semplicemente, “**Distributori**”) adottino opportune disposizioni per ottenere dalle **Imprese** e/o dai **Manufacturer de facto** tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

Infine la normativa sulla POG trova il suo completamento nel **Regolamento IVASS n. 45/2020 emanato in data 4 agosto 2020**.

2. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di POG gli intermediari, gli addetti alla distribuzione che operano all'interno e i collaboratori che operano all'esterno dei locali e che entrano in contatto con il contraente sono tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi:

1) L'acquisizione delle informazioni sul prodotto assicurativo

Prima di provvedere alla distribuzione del prodotto gli intermediari devono acquisire e conoscere le informazioni fornite dall'Impresa e/o dal *Manufacturer de Facto*, anche per il tramite di altri intermediari nei casi in cui è stata avviata una collaborazione orizzontale, al fine di: a) comprendere i prodotti assicurativi; b) capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti assicurativi; c) valutare la compatibilità del prodotto assicurativo con le esigenze e le richieste del cliente; d) svolgere attività di distribuzione per i prodotti assicurativi agendo in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti; e) fare in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente;

2) La verifica da parte dell'intermediario dell'appartenenza del contraente o aderente al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari devono acquisire dal contraente e con riferimento alle polizze collettive, dall'aderente nelle modalità e nei limiti previsti dall'articolo 66 del Regolamento IVASS n. 40/2018 tutte le informazioni necessarie per valutare le sue richieste ed esigenze nonché verificare l'appartenenza dello stesso al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dall'**Impresa** ed eventualmente dal *Manufacturer de Facto*;

3) Comunicare al cliente le informazioni oggettive sul prodotto

Gli intermediari devono fornire al cliente, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire di prendere una decisione informata;

4) Individuare, se del caso, il mercato di riferimento positivo effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo

Gli intermediari sono tenuti a individuare, se del caso, un *target market* positivo effettivo e un *target market* negativo effettivo, tenuto conto della rispettiva clientela, e comunicarli prima della relativa distribuzione (n.b. tale obbligo non si applica agli intermediari iscritti alla Sezione E e agli addetti alla distribuzione all'interno dei locali) oppure, a seguito di approfondite valutazioni, confermare i *target market* (positivo e negativo) individuati dalle rispettive Imprese e/o dal *Manufacturer de Facto* (in entrambi i casi comunicare i *target market* effettivi o la coincidenza degli stessi con i *target market* dell'Impresa a quest'ultima anche tramite altri intermediari nei casi di collaborazione orizzontale tra intermediari);

5) Esaminare le possibili cause di conflitto di interesse

Gli intermediari prima della distribuzione del prodotto devono esaminare le possibili cause di conflitto di interesse segnalate dalle rispettive Imprese e/o dal *Manufacturer de Facto*, nonché la sussistenza di ulteriori cause di conflitto di interesse che possano causare un pregiudizio al cliente e adoperarsi per la eliminazione/mitigazione degli stessi al fine di evitare o attenuare il pregiudizio per il cliente;

6) Non distribuire i prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al target market negativo individuato dall'Impresa

Gli intermediari non devono distribuire i prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al *target market* negativo individuato dall'Impresa ed eventualmente dal *Manufacturer de facto* o al *target market* effettivo negativo;

7) In caso di distribuzione di prodotti non IBIPs a clienti al di fuori del target market verificare mediante consulenza la coerenza del prodotto alle richieste ed esigenze del cliente

Gli intermediari in caso di distribuzione di prodotti a clienti al di fuori del *target market*, devono assicurarsi che i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo, che tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e che, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati;

8) Nel caso di distribuzione di prodotti IBIPs non complessi al di fuori dei mercati di riferimento assicurarsi che i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e che tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati

Gli intermediari nel caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del Regolamento UE n. 2017/2359 al di fuori dei mercati di riferimento, devono assicurarsi che i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e che tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati;

9) Comunicare le vendite fuori target market alle Imprese

Gli intermediari devono comunicare l'avvenuta distribuzione del prodotto al di fuori del mercato di riferimento all'Impresa o all'intermediario con cui è stata avviata una collaborazione orizzontale;

10) Garantire che la strategia distributiva sia coerente con le indicazioni del mercato di riferimento e con la strategia definita dall'Impresa

Gli intermediari devono garantire che la strategia distributiva eventualmente adottata o applicata - eccezion fatta per gli intermediari iscritti alla Sezione E e gli addetti alla distribuzione all'interno dei locali, i quali non possono adottare alcuna strategia distributiva - sia coerente con le indicazioni in materia di *target market* nonché con la strategia di distribuzione definita dall'Impresa e/o dal *Manufacturer de facto*;

11) Trasmettere all'Impresa, ove richiesto, le informazioni sulle vendite

Gli intermediari devono fornire all'Impresa o all'Intermediario emittente con cui è stato avviato un rapporto di collaborazione orizzontale informazioni sulle vendite pertinenti tramite i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei;

12) Informare l'Impresa ove un prodotto non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche mercato di riferimento o se altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente

Gli intermediari devono assicurarsi che i prodotti assicurativi che intendono distribuire siano coerenti con le esigenze e gli obiettivi del mercato di riferimento individuato dall'Impresa ed eventualmente dal *Manufacturer de facto* informando prontamente l'Impresa o l'Intermediario Emittente/Collocatore – nei casi in cui un prodotto assicurativo non sia in linea, o eventualmente non lo sia più, con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente.

3. LA POLITICA POG DEL DISTRIBUTORE

Al fine di adempiere ai sopra citati obblighi gli intermediari devono dotarsi di un documento scritto che disciplini i meccanismi di distribuzione del prodotto aventi le seguenti finalità:

- ❖ evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente;
- ❖ supportare una gestione corretta dei conflitti di interesse;

- ❖ garantire che **gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei clienti** siano debitamente tenuti in considerazione.

L'art. 10 del Regolamento IVASS n. 45/2020 prevede, altresì, che l'intermediario e l'impresa stipulino un accordo sui flussi informativi. Tale accordo disciplina la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi.

Infine l'art. 42 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che gli intermediari che stipulano un accordo di collaborazione orizzontale devono garantire nell'accordo il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

SEZIONE III

GLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Regolamento n. 44/2019, entrato in vigore il 1° maggio 2019, “**recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio**” si applica a tutte le imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione iscritti alle sezioni A) (agenti), B) (Brokers), D) Banche, Sim, Intermediari finanziari, Istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.a. – Divisione bancoposta che operano nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).

Il suddetto articolo 2, comma 1, del Codice prevede che: “1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità gravedovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa”.

2. PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

I principali obblighi che il Regolamento pone a carico degli intermediari assicurativi sono, *inter alia*, i seguenti:

1) devono adottare i presidi (i presidi organizzativi antiriciclaggio), controlli e procedure previsti dalle Sezioni da I a IV del Capo II del Regolamento (applicabili normalmente alle imprese di assicurazione) qualora possiedano i requisiti dimensionali ed organizzativi di cui alle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio (che l'IVASS ha adottato con Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021, v. capitolo 5 qui di seguito) – **art. 26, sezione V, CAPO II** del Regolamento; pertanto ulteriori incombenze dovranno essere affrontate dagli intermediari assicurativi che supereranno le soglie dimensionali rilevanti che sono state stabilite con Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021;

2) devono mettere a disposizione del proprio personale le procedure necessarie ad assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio, ferma la responsabilità per il rispetto delle predette disposizioni in capo agli intermediari medesimi (**art. 26, sezione V, CAPO II** del Regolamento);

3) devono richiamare negli accordi stipulati con il proprio personale le regole di comportamento a fini di prevenzione del rischio di riciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa (**art. 27, sezione V, CAPO II** del

Regolamento);

4) devono assicurare che il personale di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività di distribuzione nei rami vita sia adeguatamente formato in materia di antiriciclaggio, in linea con le disposizioni normative vigenti, nonché - con particolare riferimento agli agenti di assicurazione - con quelle emanate dalle imprese per le quali operano; le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate utili ai fini del conseguimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale (**art. 27, sezione V, CAPO II** del Regolamento);

5) devono adottare strumenti operativi e procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio fornendoli altresì ai propri dipendenti e collaboratori; dette procedure operative garantiscono: i. l'identità dei soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio; ii. la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (**art. 27, sezione V, CAPO II** del Regolamento);

6) **devono conservare documenti, dati e informazioni con modalità idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività del cliente** in conformità con gli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio; **per l'assolvimento di tali obblighi, gli intermediari possono anche avvalersi delle stesse imprese di assicurazione - incluse quelle stabilite senza succursale - di cui distribuiscono i prodotti.** In questa ipotesi, negli incarichi o negli accordi di distribuzione sono previste clausole espresse per disciplinare l'attività di conservazione decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di distribuzione e indipendentemente da qualsiasi operazione di ristrutturazione societaria dell'impresa o dell'intermediario assicurativo oppure dalla cessazione dell'attività dell'intermediario assicurativo. **Inoltre, per l'assolvimento dei suddetti obblighi, gli intermediari possono esternalizzare l'attività di conservazione a soggetti terzi.** In questa ipotesi, essi stipulano specifici accordi con il soggetto terzo per disciplinare l'attività di conservazione decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche nelle ipotesi di operazioni di ristrutturazione societaria del soggetto terzo o dell'intermediario assicurativo o di cessazione dell'attività dell'intermediario assicurativo. Qualora per qualsiasi causa l'intermediario rinunci ad avvalersi delle imprese di cui distribuisce i prodotti, lo stesso intermediario è tenuto a proseguire la conservazione in autonomia - oppure a esternalizzarla a un terzo - per tutti i rapporti continuativi instaurati e le operazioni effettuate successivamente all'adempimento della rinuncia (**art. 28, sezione V, CAPO II** del Regolamento);

7) **Devono verificare adeguatamente la clientela** (v. articolo 55 “**Obblighi di adeguata verifica della clientela**”) come segue: a) identificano il cliente²⁸, il beneficiario, i rispettivi titolari effettivi²⁹ e l'esecutore³⁰;

b) verificano l'identità del cliente, del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e

²⁸ Il soggetto che, anche mediante cointestazione, instaura rapporti continuativi ovvero compie operazioni con le imprese o con le imprese stabilite senza succursale.

²⁹ i. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo sub 1”); ii. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione siano soggetti diversi da una persona fisica, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo controllo (in breve, “titolare effettivo sub 2”), iii. la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica, - che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, o - a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato (in breve, “titolare effettivo sub 3”); i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio, in quanto compatibili, si applicano per individuare il titolare effettivo anche nei casi in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o effettua un'operazione oppure il beneficiario siano i. società, anche di persone, ii. altri soggetti giuridici privati, anche se con sede all'estero, iii. trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile.

³⁰ Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente.

dell'esecutore, nei casi in cui l'impresa abbia attribuito agli stessi anche lo svolgimento di talune fasi del processo di liquidazione della prestazione assicurativa;

c) acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione richieste dall'impresa ai fini della valutazione del rischio associato al cliente;

d) conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d'identità e dell'ulteriore documentazione acquisita per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a);

e) mettono immediatamente a disposizione delle imprese documenti, dati e informazioni acquisiti per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

f) svolgono un controllo costante sul comportamento tenuto - in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, o dell'instaurazione di rapporti continuativi - da ciascun soggetto, incluso il beneficiario, nei confronti del quale svolgono attività di distribuzione, inclusi i casi in cui:

- i) vengano distribuiti più contratti assicurativi, anche per conto di imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo, indipendentemente dalla circostanza che le stesse imprese vendano i prodotti intermediati in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
- ii) l'intermediario assicurativo non svolga attività di distribuzione per conto dell'impresa che liquida la prestazione al beneficiario;

g) danno notizia del comportamento tenuto dal cliente alla rispettiva impresa in conformità a quanto previsto nei relativi accordi e/o istruzioni;

h) valutano se inviare una segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento. 2. **Le attività di cui alle lettere b) e d) possono essere svolte dalle imprese di assicurazione** qualora espressamente previsto negli accordi di collaborazione e a condizione che siano rispettate le previsioni dell'articolo 40, commi 4 e 5³¹, del Regolamento, al fine di garantire l'accesso completo e tempestivo degli intermediari e delle Autorità ai documenti, ai dati e alle informazioni per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di esecuzione dell'operazione occasionale ovvero di chiusura del rapporto continuativo. 3. Gli intermediari assicurativi e gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale - non appartenenti ad un gruppo - valutano unitariamente il rischio associato a ciascun soggetto nei confronti del quale svolgono attività di distribuzione, inclusi i casi in cui vengano distribuiti più contratti assicurativi, anche con imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo, indipendentemente dalla circostanza che i prodotti distribuiti dagli intermediari siano venduti dalle imprese in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Il Regolamento prevede all'art. 20 che le imprese di assicurazione, a loro volta, con riferimento alla rete distributiva diretta abbiamo un ruolo di supporto alla stessa prevedendo regole di comportamento per prevenire il rischio di riciclaggio, fornendo gli strumenti operativi e procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi di riciclaggio, monitorando il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio, ivi comprese quelle richiamate nei contratti/accordi di collaborazione, intervenendo a supporto della rete distributiva diretta nei casi in cui è richiesta

³¹ I commi 4 e 5 dell'art. 40 prevedono quanto segue: "Le imprese possono esternalizzare l'attività di conservazione di documenti, dati e informazioni presso un'unica società del gruppo ovvero presso terzi, purché l'impresa assicuri che: a) le imprese abbiano accesso immediato e diretto al sistema di conservazione; b) le Autorità abbiano accesso completo e tempestivo a tutti i dati e le informazioni acquisiti sino alla scadenza del termine decennale di conservazione (comma 4). Nell'accordo di esternalizzazione la società del gruppo o il soggetto terzo assicurano che non sussistano ostacoli - logistici o giuridici circa la riservatezza - che compromettano la pronta disponibilità dei documenti, dati e informazioni conservati e che non sia necessario, in caso di conservazione all'estero, ricorrere alle procedure di assistenza giudiziaria per la trasmissione dei dati e delle informazioni e degli originali dei documenti conservati a fronte di qualsiasi richiesta dell'impresa e delle Autorità (comma 5)".

l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Si evidenzia, altresì, che la Sezione V del CAPO III rubricata **“Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela”** del Regolamento prevede la possibilità per le imprese di avvalersi degli intermediari assicurativi per svolgere finanche tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante e delle ulteriori operazioni disposte dal cliente (art. 52 del Provvedimento), e ferma la piena responsabilità in capo all'impresa tenuta all'osservanza di detti obblighi.

Ciò posto, occorre, tuttavia, evidenziare che gli intermediari che pongono in essere violazioni degli obblighi richiamati a causa di istruzioni errate da parte della Compagnia sull'adempimento degli obblighi antiriciclaggio potrebbero, comunque, essere chiamati a rispondere in via solidale con quest'ultima per le violazioni di tali obblighi (salvo poi tentare di far emergere, nell'ambito di un eventuale procedimento, le rispettive responsabilità dell'impresa o dell'intermediario nella violazione degli obblighi anzidetti).

3. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette gli agenti (sezione a) del RUI) si appoggiano alle procedure delle società per le quali operano.

Si tenga conto che in ogni caso **gli agenti**, collaboratori di banche SIM e Poste addetti all'intermediazione assicurativa a prescindere da quanto previsto nelle procedure previste dalle società per le quali operano nonché dagli indici di anomalia previsti da quest'ultime o da Banca d'Italia (che non sono da intendersi né esaustivi né tassativi come precisato dalla stessa Autorità) **hanno l'obbligo** – in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2007 - di **inviare** **“una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti”** ai sensi del suddetto decreto. Il decreto evidenzia inoltre che **“il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante...(omissis)... e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto”**.

Spetterà, poi, all'impresa esaminare la fondatezza o meno della segnalazione di operazione sospetta.

4. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il Regolamento entrato in vigore dal 1° maggio 2019 si applica anche ai rapporti continuativi³² in essere a tale data, anche se instaurati anteriormente all'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

Le disposizioni di cui alle sezioni da I a IV del Capo II si applicano agli intermediari assicurativi a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio.

Tali disposizioni sono state emanate con Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021 che è stato pubblicato dall'IVASS il 13 luglio 2021 ed è entrato in vigore il 24 luglio 2021.

³² Ai sensi del Regolamento per rapporto continuativo “rapporto continuativo” si intende: “un contratto individuale di assicurazione rientrante nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice, incluse le “singole applicazioni” di una “convenzione”, un “contratto di assicurazione” concluso mediante la sottoscrizione del documento – comunque denominato dalle parti nell'ambito di un contratto collettivo di assicurazione, rientrante nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice – che comporta l'inclusione di una “singola posizione” nella copertura assicurativa di tale contratto collettivo, in conformità con le definizioni di “singole posizioni” incluse nella copertura dei “contratti collettivi” e di “singole applicazioni” delle “convenzioni”, di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 concernente la tenuta dei registri assicurativi”.

5. IL NUOVO PROVVEDIMENTO IVASS N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021

Il recente Provvedimento IVASS n. 111 del 13/07/2021 (qui di seguito “Provvedimento”) reca disposizioni in materia di procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio volte ad individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali, gli intermediari assicurativi **istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e il titolare della revisione interna nonché il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette qualora sia un soggetto diverso.** Tale provvedimento reca, altresì, disposizioni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela.

Il provvedimento in esame è emanato in attuazione degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 231 del 2017. Tali articoli attribuiscono, rispettivamente, all'IVASS il compito di definire per i diversi operatori del mercato assicurativo:

- a) i criteri e le metodologie per analizzare e valutare il rischio di riciclaggio cui gli stessi sono esposti, commisurandoli alla specifica attività svolta e alle dimensioni di tali soggetti;
- b) i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali sedi secondarie in Italia e intermediari assicurativi istituiscono una funzione antiriciclaggio e ne individuano un titolare, istituiscono una funzione di revisione interna indipendente, che verifichi le politiche, le procedure e i controlli.

1. I requisiti dimensionali e organizzativi che impongono l'istituzione della “Funzione Antiriciclaggio”

L'art. 5, comma 2, del Provvedimento detta i requisiti dimensionali e organizzativi che impongono ad agenti e broker assicurativi di istituire la **funzione di antiriciclaggio**:

- a) **numero di dipendenti o collaboratori iscritti** - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi **uguale o superiore a trenta**;
- b) **distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese** - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - **sia superiore a € 15 milioni.**

N.B. Ai fini del presente obbligo è richiesto che i suddetti requisiti ricorrano in maniera **congiunta**.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Provvedimento gli agenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, che svolgono la propria attività in forma di **impresa individuale**, non sono tenuti alla nomina del titolare della funzione antiriciclaggio. Di quest'ultima, infatti, in tale ipotesi risponde direttamente l'agente o broker persona fisica.

Gli agenti che posseggono i requisiti definiti nell'articolo 5, comma 2, sopra descritti:

- a.** adottano i propri **orientamenti strategici**, la propria **politica aziendale** e il **documento analitico** tenendo conto degli aspetti disciplinati - per ciascun ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva - negli accordi di distribuzione sottoscritti con le imprese di assicurazione;
- b.** adempiono comunque in modo uniforme a tali obblighi, indipendentemente da singole previsioni meno stringenti richieste di volta in volta da una specifica impresa di assicurazioni per la distribuzione di un proprio particolare prodotto assicurativo, fatta salva la facoltà di individuare autonomamente prodotti caratterizzati da minori rischi di riciclaggio.

2. I requisiti dimensionali e organizzativi che impongono l'istituzione della “Funzione di Revisione Interna”

L'**attività della funzione di revisione interna** è disciplinata dall'art. 8, comma 2, del Provvedimento. A tal riguardo, è previsto che gli agenti devono istituire la funzione di revisione interna qualora siano costituiti in forma di **società** e ricorrano **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- a) **numero di dipendenti o collaboratori iscritti** - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi complessivamente **pari o superiore a cento**;
- b) **distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese** - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - **sia superiore a € 20 milioni.**

3. Adempimenti per gli agenti privi dei requisiti dimensionali e organizzativi

Gli agenti privi dei requisiti definiti nell'articolo 5, comma 2, del Provvedimento (numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi **uguale o superiore a trenta** e distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a **€ 15 milioni**):

- a.** applicano le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 10, comma 1, lettera h), e dell'articolo 11, comma 1, lettera g), del Regolamento IVASS n. 44/2019³³;
- b.** attuano misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio in conformità con quanto definito negli accordi di distribuzione;
- c.** si attengono - qualora la distribuzione assicurativa sia svolta per conto di più imprese - ai requisiti più stringenti prescritti da una di esse; ciò con riferimento a ciascun cliente e ad ogni ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva.

L'art. 10 del Provvedimento individua l'intervallo temporale da tenere in considerazione ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per l'istituzione delle funzioni di controllo.

Gli agenti sono tenuti a verificare ogni anno il ricorrere dei previsti requisiti per l'istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione in ciascun anno del biennio precedente. Ove sussistano tali requisiti, a decorrere dall'anno successivo gli agenti devono assolvere gli obblighi relativi alla funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione interna.

Gli agenti possono dismettere le predette funzioni a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale verificano di non aver posseduto in alcun anno del triennio precedente i previsti requisiti.

A tal riguardo si evidenzia che alle imprese viene imposto (rispettivamente dall'art. 28-sexies del Reg. Ivass n. 44/2019 e dall'art. 10, comma 4, del Provvedimento) di comunicare all'IVASS ogni anno, entro il 30 giugno, *inter alia*, i premi lordi contabilizzati, ed entro dieci giorni dalla trasmissione di tali dati, di comunicare a ciascun agente, l'ammontare di premi che ciascuno di essi ha distribuito annualmente e che ha concorso alla formazione della voce di bilancio "premi lordi contabilizzati".

Ove gli agenti non ricevano la predetta comunicazione sono tenuti a segnalare all'impresa la mancata ricezione della stessa e - trascorsi infruttuosamente trenta giorni dal termine di cui all'articolo 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019 (i.e. 30 giugno ossia più trenta giorni = 30 luglio) - utilizzano i dati di cui dispongono, dando comunicazione all'IVASS del dettaglio relativo a ciascuna impresa rimasta inadempiente.

Con riferimento alle comunicazioni a cui sono tenuti gli agenti nei confronti dell'IVASS si precisa quanto segue (art. 11).

Gli agenti devono comunicare all'IVASS: a) l'istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna e la nomina dei rispettivi titolari, nonché del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette qualora sia un soggetto diverso; b) la dismissione di tali funzioni a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale verificano di non aver posseduto in alcun anno del triennio precedente i previsti requisiti.

³³ Gli Articoli 9, 10 e 11 del Regolamento IVASS n. 44/2019 prevedono quanto segue: "Gli organi amministrativo e di controllo e l'alta direzione, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono le politiche aziendali e attuano le necessarie misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio; essi predispongono controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull'adeguato presidio di tale rischio, anche avvalendosi delle specifiche funzioni e organi di controllo previsti nell'ambito del sistema dei controlli interni (**art. 9**). L'organo amministrativo assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza, al fine di impartire le direttive per l'adozione di adeguate misure correttive, delle quali valuta nel tempo l'efficacia (**art. 10 comma 1° lett. h**)). L'alta direzione definisce una procedura, articolata secondo il principio di proporzionalità, in materia di segnalazione di operazioni sospette in grado di: i. garantire certezza di riferimento, omogeneità di comportamento, applicazione generalizzata all'intera struttura, pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'iter valutativo; ii. assicurare la massima riservatezza della segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per rilevare le operazioni anomale (**art. 11 comma 1° lett. g**)".

Gli intermediari assicurativi comunicano, altresì, all'IVASS gli importi comunicati dalle imprese, relativi alla distribuzione per conto di imprese in regime di libera prestazione di servizi che non abbiano comunicato loro le generalità o il domicilio del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate entro il **trenta settembre** dell'anno che precede quello di istituzione o dismissione delle funzioni o di nomina dei rispettivi titolari se dipendenti dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti sopra richiamati ed **entro trenta giorni successivi all'istituzione o dismissione delle funzioni o di nomina dei rispettivi titolari** qualora derivino da circostanze diverse dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti sopra richiamati.

L'art. 12 individua quali disposizioni – tra quelle contenute nelle sezioni da I a IV del capo II del citato Regolamento IVASS n. 44/2019 – sono applicabili agli intermediari assicurativi tenuto conto dei requisiti dimensionali e organizzativi, in conformità con la normativa primaria e secondaria (rispettivamente: art. 16, comma 1 del D. Lgs. 231/07; artt. 4, comma 4, e 61, comma 2, del Regolamento IVASS n. 44/2019). In particolare si prevede che, qualora non sussista un organo amministrativo come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del Regolamento IVASS n. 44/2019³⁴, i compiti attribuiti all'organo amministrativo e all'alta direzione competono:

- a. alla persona fisica iscritta in qualità di intermediario assicurativo in forma di impresa individuale;
- b. a tutti gli amministratori in caso di società in cui l'amministrazione spetti – disgiuntamente o congiuntamente – a più persone;
- c. all'unico socio amministratore o all'amministratore unico negli altri casi.

Inoltre, le società di capitali che hanno istituito un organo di controllo applicano le disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 44/2019 che disciplina gli adempimenti a carico dell'organo di controllo.

I soggetti tenuti ad istituire la funzione antiriciclaggio o quella di revisione interna applicano - limitatamente al ruolo di tali funzioni nel sistema di controllo interno sul rischio di riciclaggio - le disposizioni della sezione I "*Principi generali*" del Capo II del Regolamento IVASS n. 44/2019, rubricato "*Sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo e ruolo degli organi sociali*".

4. Entrata in vigore

Le imprese, incluse quelle di cui all'articolo 28-*septies* del Regolamento IVASS n. 44/2019 (ossia quelle operanti in regime di libera prestazione di servizi), avevano l'obbligo di trasmettere agli intermediari assicurativi i dati relativi all'esercizio 2019, di cui all'articolo 10, comma 4, entro i **trenta giorni successivi alla pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (il provvedimento è stato pubblicato il 24 luglio 2021)** e quindi entro il **23 agosto 2021**.

In sede di prima applicazione (ovvero solo nel 2021) si osserva che le scadenze previste da IVASS per gli adempimenti previsti dal Provvedimento sono le seguenti:

- con riferimento ai dati relativi all'esercizio 2020, le imprese hanno l'obbligo di trasmettere agli intermediari tali dati entro il **10 ottobre 2021**;
- le comunicazioni sull'istituzione o dismissione delle funzioni antiriciclaggio e revisione interna o di nomina dei rispettivi titolari o del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette devono essere effettuate entro il **30 novembre 2021**;
- gli intermediari assicurativi devono adeguarsi alle disposizioni del Provvedimento a partire dal **1° gennaio 2022**.

³⁴ Organo amministrativo: il **consiglio di amministrazione** o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*octies* del codice civile, il **consiglio di gestione** ovvero, per le sedi secondarie, il **rappresentante generale**.

SEZIONE IV

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI

1. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI IN TEMA DI PREVENTIVO PER L'ASSICURAZIONE DELLA R.C. AUTO DI CUI ALL'ART. 122 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (CAP) ED IN CONFORMITÀ CON LE SEZIONI I E II DELL'ALLEGATO A AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 11 MARZO 2020, N. 54 (AGGIORNAMENTO 2023)

Il **Regolamento IVASS n. 51 del 21 giugno 2022** (*Regolamento recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on line tra le imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo r.c. auto di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis, del Codice delle Assicurazioni Private*) dà attuazione all'articolo 132-bis del Codice che disciplina, tra l'altro, gli obblighi informativi degli intermediari relativamente al contratto base nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto.

In particolare, la citata norma:

- a) prevede obblighi informativi a carico degli intermediari che, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tale fine, gli intermediari si collegano al sito internet del preventivatore, accessibile anche dai siti internet dell'IVASS e del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE);
- b) attribuisce all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base r.c. auto e di definire le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del Codice, è consentita la conclusione del contratto a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso. La conclusione del contratto può avvenire presso un'agenzia dell'impresa ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al loro sito internet.

Per garantire una scelta contrattuale più consapevole da parte dei consumatori, l'articolo 22 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nell'introdurre misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo, ha attribuito al MiSE il compito di definire, sentito il parere di IVASS, ANIA e delle principali associazioni rappresentative degli intermediari e dei consumatori, il contratto base r.c. auto, contenente le clausole minime necessarie per adempiere all'obbligo della assicurazione r.c. auto previsto dall'articolo 122 del CAP. In data 11 marzo 2020, il MiSE ha emanato il decreto attuativo n. 54, entrato in vigore il successivo 2 luglio, che si applica ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori a uso privato.

Con successivo decreto del 4 gennaio 2021, lo stesso MiSE, come disposto dal citato articolo 22 del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha approvato il Modello elettronico del contratto base r.c. auto, prevedendone l'entrata in vigore il 30 aprile 2021. Il Modello elettronico costituisce lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta formulata dalle imprese mediante i propri siti internet e il nuovo servizio di preventivazione pubblica on line.

Le imprese devono utilizzare il Modello predisposto dal Ministero, indicando ai consumatori un unico prezzo complessivo annuo per il contratto base r.c. auto, evidenziando separatamente le singole voci di costo.

L'intervento normativo consente di adeguare il servizio di preventivazione pubblico già esistente ("Tuo Preventivatore") al mutato framework normativo derivante dall'entrata in vigore della citata legge n. 124/2017 e allo sviluppo del quadro tecnologico di riferimento.

Con il nuovo sistema, infatti, IVASS intende offrire un servizio on line gratuito e imparziale di preventivazione comparativa, denominato PREVENTIVASS, che raccolga e metta a confronto le offerte di tutte le imprese di assicurazione concernenti il contratto base r.c. auto in modo trasparente e nell'interesse esclusivo del consumatore, utilizzando tecniche di raccolta dati mediante il ricorso a fonti esterne.

Con il Reg. IVASS 51/2022 è perseguito l'obiettivo della norma primaria, dando al contempo attuazione alle disposizioni ministeriali sul Modello elettronico e sul contratto base r.c. auto.

Il Contratto base r.c. auto può essere integrato con l'inserimento di tutte o alcune delle condizioni/clausole aggiuntive previste dalla normativa.

Non è invece possibile ottenere un preventivo con l'inclusione di garanzie accessorie o di condizioni/clausole aggiuntive non previste in sede normativa.

Tuttavia, le garanzie accessorie possono essere acquistate presso gli intermediari o direttamente presso le compagnie assicurative che operano con strumenti di vendita a distanza.

In questo caso, restando fermi il contenuto ed il prezzo previsto nel preventivo ottenuto attraverso il Preventivatore pubblico r.c. auto, potrà essere richiesto, al momento della stipulazione, l'inclusione in polizza delle garanzie accessorie per le quali sarà richiesto un supplemento di premio.

L'art. 11 del Reg. IVASS 51/2022, fermi restando gli obblighi di cui al citato articolo 132-bis, comma 1, del Codice, definisce **gli adempimenti a carico degli intermediari, persona fisica e giuridica, iscritti nelle sezioni A, D ed F del RUI** ed in particolare:

- i) l'obbligo di accesso a PREVENTIVASS e di inserire le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente;
- (ii) nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto, l'obbligo di accesso a PREVENTIVASS e di inserire le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui gli intermediari sono mandatari.

La sentenza TAR Lazio n. 897/2023 del 18 gennaio 2023 ha eliminato la lett. c) dell'art. 11 del Reg. IVASS 51/2022. Gli intermediari non hanno pertanto più l'obbligo di conservazione della documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo in tema di preventivazione, salvo farsi carico, in caso di inidonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge, del rischio **dell'eventuale azione di nullità da parte degli assicurati.**

In base all'art. 132-bis, comma 4, del Codice, infatti, *“il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente”*.

L'obbligo di adeguamento ai suddetti obblighi **per gli intermediari, di cui sopra, è scattato dallo scorso 28 febbraio 2023.**

Il Preventivatore pubblico **non** fornisce i preventivi relativi al contratto base r.c. auto in relazione a veicoli diversi da autovetture, motocicli e ciclomotori ad uso privato.

In particolare:

- autovetture, motocicli e ciclomotori da noleggio con conducente ed auto tassametri;
- autovetture, motocicli e ciclomotori da noleggio senza conducente;
- autovetture, motocicli e ciclomotori adibite a scuola guida, a scuolabus o a mini-scuolabus;
- autovetture, motocicli e ciclomotori circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via;
- autovetture, motocicli e ciclomotori usati, circolanti per prova, collaudo o dimostrazione e, quindi, muniti di “targa prova”;
- autovetture, motocicli e ciclomotori autorizzati per la circolazione in prova e, quindi, muniti di “targa prova”;
- autovetture, motocicli e ciclomotori di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo;
- rimorchi di autovetture identificati con targa propria (rischio statico).

Inoltre, il Preventivatore pubblico **non** fornisce i preventivi relativi alle seguenti particolari tipologie contrattuali:

- contratti di durata temporanea (inferiori all'anno);
 - contratti di durata pluriennale;
 - contratti privi della clausola tariffaria "bonus/malus" o di altra clausola tariffaria ad essa assimilata (sconto sul premio in assenza di sinistro/aumento del premio in presenza di sinistri);
 - contratti stipulati in forma "di polizza amministrata a libro matricola" (polizza flotta) per l'assicurazione r.c. auto di flotte aziendali;
- contratti di assicurazione relativi alla partecipazione di autovetture motocicli e ciclomotori a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice delle Assicurazioni Private, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Per chiedere il preventivo occorre inserire manualmente:

- codice fiscale dell'assicurato e la targa del veicolo da assicurare;
- altri elementi necessari per il calcolo del premio: dati sul veicolo (ad esempio tipologia del veicolo assicurato, uso del veicolo, percorrenza annua, ecc.) dati sull'assicurato (ad esempio stato civile, titolo di studio, professione, residenza ecc.), dati assicurativi (conferma della data di decorrenza della polizza);
- ulteriori dati, che, in via ordinaria, il Preventivatore pubblico r.c. auto acquisisce automaticamente dalle Banche Dati di settore, in caso di loro indisponibilità o incompletezza (ad esempio marca e modello del veicolo, codice fiscale del contraente, ecc.).

Il preventivo riporta, oltre alle componenti costitutive del premio r.c. auto, i dati riassuntivi del preventivo stesso, dell'assicurato, del veicolo e della situazione assicurativa.

Ogni preventivo è identificato in modo univoco con un codice alfa-numerico/numero preventivo utile per stipulare il relativo contratto e necessario per consentire la successiva visualizzazione del preventivo (entro 60 giorni dall'emissione) a seguito di un nuovo collegamento al Preventivatore pubblico.

Se l'utente ha richiesto preventivi per il solo contratto base r.c. auto, la lista sarà ordinata secondo l'ordine crescente di prezzo ed a parità di prezzo secondo l'ordine alfabetico della ragione sociale (denominazione) delle imprese di assicurazione proponenti.

Se l'utente ha richiesto preventivi che, oltre al contratto base, includano anche condizioni/clausole aggiuntive, i preventivi saranno ordinati in due liste distinte:

- la prima contenente i preventivi che soddisfano integralmente la richiesta dell'utente, (presenza nell'offerta dei prezzi di tutte le condizioni/clausole aggiuntive richieste);
- la seconda che contiene i preventivi che soddisfano la richiesta dell'utente solo parzialmente (presenza nell'offerta dei prezzi solo di alcune delle condizioni/clausole aggiuntive richieste).

Entrambe le liste saranno ordinate secondo l'ordine crescente di prezzo ed a parità di prezzo secondo l'ordine alfabetico della ragione sociale (denominazione) delle imprese di assicurazione proponenti.

All'atto della stipulazione del contratto il contraente potrà richiedere l'inserimento in polizza di ulteriori condizioni/clausole aggiuntive non inserite nel preventivo così come di garanzie accessorie.

In tale caso, il contraente dovrà corrispondere, a fronte delle garanzie non inserite nel preventivo, un premio ulteriore rispetto a quello esposto nel preventivo stesso.

2. L'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SULLE COMMISSIONI

Il Regolamento IVASS n. 23/2008 richiede che gli intermediari mettano a disposizione del pubblico l'informativa riguardo alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti. Tale informativa deve riguardare anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.

Nel caso di collaborazioni orizzontali, l'informativa riguarda il livello provvigionale percepito dall'intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa.

L'informativa va redatta in modo chiaro, con caratteri idonei e in forma tale da consentire l'immediata confrontabilità dei livelli provvigionali percepiti dagli intermediari. La normativa richiede che l'informativa così redatta sia fornita: a) tramite affissione o adozione di altri idonei strumenti di visualizzazione, presso i locali dell'intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico; b)

mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet o del profilo di social network, eventualmente allestito dall'intermediario medesimo.

L'intermediario, inoltre, prima della sottoscrizione del contratto, deve consegnare al contraente un documento contenente le informazioni riguardo alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti, incluse le eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali. Il documento va redatto secondo le indicazioni sopramenzionate (con riferimento alle collaborazioni orizzontali, la chiarezza del documento e i caratteri idonei a consentire il confronto con le provvigioni percepite da altri intermediari) e la consegna del documento deve risultare da un'apposita dichiarazione, a sua volta redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente e di cui l'intermediario conserva una copia. In caso di attività di intermediazione con tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari osservano le disposizioni di cui all'art. 73, comma 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Con il Provvedimento n. 76/2018 l'IVASS, tuttavia, ha stabilito che la consegna dell'informativa avviene utilizzando l'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

SEZIONE V

SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURE DI SEGNALEZIONE

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 35 della Direttiva 2016/97 (IDD) sulla distribuzione assicurativa prevede che le Autorità pongano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare le segnalazioni di violazioni attinenti allo svolgimento di attività assicurativa o di distribuzione assicurativa.

I meccanismi individuati dalla Direttiva prevedono:

- procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni e per il relativo seguito;
- protezione adeguata dei dipendenti, dei collaboratori di imprese e di intermediari e, ove possibile, di altri soggetti che riferiscono di violazioni commesse all'interno dell'impresa o dell'intermediario contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniqui;
- la protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura.

La nuova disciplina sul whistleblowing è stata recepita negli articoli 10-quater e 10-quinquies del CAP (in vigore dal 1° ottobre 2018).

Mentre l'art. 10-*quinquies*, rubricato "Procedura di segnalazione di violazioni", disciplina la segnalazione delle violazioni all'IVASS, l'art. 10-*quater*, rubricato "Sistemi di segnalazione delle violazioni" prevede, *inter alia*, che gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottino "procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta".

2. LE PROCEDURE DI SEGNALEZIONE

Le procedure di segnalazione previste dalla normativa devono essere cristallizzate in un documento scritto al fine di garantire ai sensi di quanto disposto dall'art. 10-quater sopra richiamato:

- a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
- c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

SEZIONE VI

GESTIONE DEI RECLAMI

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LA POLITICA DI GESTIONE DEI RECLAMI

La gestione dei reclami è disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 e successive modificazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'IVASS di cui all'art. 7³⁵ del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – c.d. Codice delle assicurazioni private – e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione.

Occorre premettere che nelle pagine seguenti si prenderà in considerazione esclusivamente il Capo III-*bis*, del suddetto Regolamento, rubricato, peraltro, «**reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi**»³⁶ in quanto risulta essere il solo rilevante ai fini del presente elaborato. In particolare, saranno oggetto di analisi gli articoli inerenti agli intermediari assicurativi di cui alle sezioni A ed E del Registro.

2. GESTIONE DEI RECLAMI RELATIVI AI COMPORTAMENTI DEGLI INTERMEDIARI ISCRITTI NELLA SEZIONE A DEL REGISTRO

Innanzitutto si evidenzia che l'impresa preponente è tenuta a redigere una politica di gestione dei reclami che deve essere integrata con l'introduzione di specifiche disposizioni relative alla gestione dei reclami ai comportamenti degli agenti e dei relativi dipendenti e collaboratori, idonee ad individuare e gestire eventuali conflitti di interessi tra l'intermediario l'impresa e il reclamante. Inoltre, essa deve essere comunicata dalle imprese preponenti agli agenti, tramite adeguati mezzi di comunicazione, e deve essere revisionata con cadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 10-*ter*, i reclami presentati con riferimento ai comportamenti posti in essere da intermediari, iscritti nella sezione A del Registro, e dai relativi dipendenti e collaboratori, sono gestiti dalle imprese preponenti che si sono avvalse della relativa attività di intermediazione assicurativa. Da parte loro, gli agenti devono trasmettere – senza ritardo - i reclami ricevuti relativi ad un comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore all'impresa preponente interessata e comunicare la notizia di avvenuta trasmissione al soggetto reclamante.

Spetta all'impresa garantire che nella fase d'istruzione sia rispettato il contraddittorio con l'agente interessato. Fermo restando l'obbligo di trasmissione di cui sopra, l'impresa preponente deve trasmettere il reclamo all'intermediario interessato invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione utile alla gestione del reclamo nonché ad esprimere la propria posizione in merito alla questione oggetto del reclamo. Ad ogni modo, tutte le comunicazioni, effettuate al soggetto reclamante dall'impresa preponente, devono essere trasmesse a cura di quest'ultima anche all'intermediario interessato.

In ogni caso, l'impresa deve fornire un adeguato riscontro – *id est* adottando un linguaggio semplice e di facile comprensione – al reclamante nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per permettere l'integrazione dell'istruttoria di cui sopra, i.e. il contraddittorio con l'agente interessato. In caso di rigetto ovvero di parziale accoglimento del reclamo, l'impresa deve fornire al reclamante una spiegazione chiara sulla propria posizione. Peraltro, nel riscontro al reclamo, l'impresa è tenuta a dare conto della posizione assunta dall'intermediario ovvero della sua eventuale mancata risposta.

Infine, il 5° comma dell'art. 10-*ter* dispone l'obbligo per le imprese preponenti di comunicare all'agente interessato il riscontro fornito al reclamante, nonché quello di indicare le eventuali misure correttive

³⁵ L'articolo in questione recita: «*le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento*».

³⁶ Capo inserito dal Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016.

idonee a rimuovere la causa del reclamo al fine di a) effettuare l'analisi dei reclami³⁷; b) consentire all'agente di riportare i dati relativi ai reclami nell'apposito prospetto statistico³⁸.

3. GESTIONE DEI RECLAMI RELATIVI AI COMPORTAMENTI DEGLI INTERMEDIARI ISCRITTI NELLA SEZIONE E DEL REGISTRO

Ai sensi dell'art. 10-*septies* i reclami relativi ai comportamenti presentati nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori degli intermediari assicurativi sono gestiti secondo quanto previsto dalle norme sulla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli agenti. Il dipendente o il collaboratore che riceve un reclamo deve trasmetterlo all'intermediario per conto del quale svolge la propria attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo. Esso deve, altresì, darne contestuale notizia al soggetto reclamante, anche se tale adempimento può essere adempiuto anche direttamente dall'intermediario principale.

4. INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA RECLAMI

Gli intermediari, secondo quanto previsto dall'art. 10-*decies*, devono riportare nell'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 (c.d. informativa sul distributore), nei propri locali, anche avvalendosi di procedure tecnologiche, ovvero su di un sito *internet* – qualora se ne avvalgano per la promozione e il collocamento a distanza di prodotti assicurativi – dando avviso della pubblicazione nei propri locali:

- 1) le informazioni riguardanti la gestione dei reclami inclusa la modalità di presentazione dei reclami all'impresa o all'intermediario, le modalità di comunicazione e la tempistica di risposta;
- 2) l'indicazione della funzione per la gestione dei reclami dell'impresa o dell'intermediario, ove esistente, incaricata dell'esame dei reclami e dei relativi recapiti;
- 3) le indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'IVASS o alla CONSOB secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto e la possibilità per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorità e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità.

Gli intermediari su richiesta del reclamante, che non ne sia già in possesso in virtù di un rapporto contrattuale esistente, forniscono per iscritto le informazioni di cui sopra. Infine, gli **agenti**, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, che svolgono attività di intermediazione per conto di più compagnie forniscono le informazioni di cui sopra differenziate per ciascuna delle imprese per le quali operano.

5. ANALISI DEI RECLAMI

Gli intermediari iscritti nelle **sezioni A** del Registro sono tenuti ad analizzare i dati dei singoli reclami trattati, inclusi quelli relativi a comportamenti posti in essere da dipendenti e collaboratori, evidenziando le cause di fondo comuni alle diverse tipologie di reclamo. All'esito della suddetta analisi, gli intermediari valutano se tali cause possano interessare anche procedure o prodotti diversi da quelli trattati nel reclamo e intervengono con l'adozione di appropriate misure correttive (art. 10-*undecies*).

6. INFORMATIVA ALL'IVASS

L'art. 10-*duodecies* prevede che, su richiesta dell'IVASS gli intermediari iscritti nelle **sezioni A** forniscano all'Autorità:

- A. le informazioni relative al numero di reclami ricevuti, ai tempi di risposta, all'oggetto e all'esito del reclamo;
- B. le risultanze dell'analisi dei reclami di cui al capitolo 5 di cui sopra;
- C. l'ultimo prospetto statistico disponibile.

³⁷ Ai sensi dell'art. 10-*undecies*, rubricato "Analisi dei reclami": "1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti ad analizzare i dati dei singoli reclami trattati, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, evidenziando le cause di fondo comuni alle tipologie di reclamo. All'esito dell'analisi, gli intermediari valutano se tali cause possano interessare anche procedure o prodotti diversi da quelli trattati nel reclamo e intervengono con l'adozione di appropriate misure correttive".

³⁸ Tale procedura di annotazione va effettuata alla scadenza dell'anno solare tramite il modulo di cui all'Allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2018.

7. GESTIONE DEI RECLAMI RELATIVI AI COMPORTAMENTI DEGLI INTERMEDIARI NELL'AMBITO DELLE LIBERE COLLABORAZIONI

Con riferimento alle **c.d. collaborazioni orizzontali** tra intermediari assicurativi, l'art. 10-*quaterdecies* detta una disciplina in materia di gestione dei reclami analoga a quanto previsto dall'art. 10-*septies* per gli intermediari iscritti nella sezione E del Registro. È considerato collaboratore l'intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

L'impresa mandante quando riceve un reclamo avente ad oggetto il comportamento dell'intermediario collaboratore deve per il tramite dell'agente:

- a) garantire nella fase istruttoria il contraddittorio con l'intermediario collaboratore, invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione che forma l'oggetto del reclamo;
- b) comunicare all'intermediario collaboratore il riscontro fornito al reclamante, indicando in maniera contestuale le eventuali misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche affinché l'intermediario possa:
 - i. effettuare l'analisi dei reclami;
 - ii. fornire all'IVASS, ove richiesto da quest'ultimo, i dati relativi ai reclami ricevuti;
 - iii. consentire all'intermediario collaboratore di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico di cui all'Allegato 4 del Regolamento n. 24/2008 alla fine di ciascun anno solare.

Nell'art. 10-*quaterdecies* viene precisato, infatti, che qualora il soggetto competente alla gestione del reclamo sia l'impresa preponente, il contraddittorio e l'informativa di cui sopra, sono gestiti dall'agente con il quale l'intermediario collabora.

SEZIONE VII

ADEMPIMENTI PRIVACY

1. INTRODUZIONE

1.1 - Premessa

La presente sezione ha l'obiettivo di illustrare gli adempimenti che, nell'ambito della struttura dell'Agenzia, si rendono necessari ai fini del recepimento e dell'attuazione dei principi enunciati dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, il “**Regolamento**” o “**GDPR**”) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito, per brevità, il “**Codice Privacy**”).

1.2 - Il concetto di Interessato

Preliminarmente è bene sottolineare che l'Interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento.

Le categorie di Interessati i cui dati possono essere trattati dall'Agenzia sono:

- **dipendenti e collaboratori**, nell'ambito dei rapporti di lavoro e/o di collaborazione;
- **imprenditori individuali o liberi professionisti**, nell'ambito dei rapporti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione;
- **clienti** che richiedono i servizi di intermediazione assicurativa offerti dall'Agenzia;
- in via residuale, **terzi** quali i familiari dei dipendenti o i terzi in genere i cui dati personali possono essere trattati per finalità promozionali (es. invio *newsletter*).

1.3 - Il concetto di Dato Personale

I Dati Personali sono tutte le informazioni relative a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

In particolare, costituiscono Dati Personali:

- i **dati di natura comune**, quali i dati anagrafici o identificativi (nome, cognome), i dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail), le informazioni relative a competenze, esperienze professionali o incarichi ricoperti;
- i **dati appartenenti a particolari categorie** (anche “**dati sensibili**”), quali i dati che consentono di rivelare l'origine razziale od etnica di una persona, le sue opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, i dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'orientamento sessuale e la vita sessuale, i dati genetici e biometrici;
- i **dati giudiziari**, ossia le informazioni relativi all'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale e i dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza.

Al momento della raccolta dei dati personali, all'Interessato deve essere data **preventiva informativa circa il trattamento dei dati personali raccolti**, per adempiere all'obbligo di informativa ex art. 12 del Regolamento qui di seguito meglio delineato.

2. TRASPARENZA

2.1 - L'informativa sulla privacy

Il Titolare del trattamento (cfr. paragrafo 6.1), attraverso apposita Informativa sulla privacy, definisce chiaramente ed inequivocabilmente le modalità con cui vengono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati i dati personali che riguardano le singole categorie di Interessati.

Detta informativa contiene, in maniera esaustiva, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, che informa gli Interessati non solo dei trattamenti specifici, ma anche delle modalità di gestione dei dati trattati, dei diritti esercitabili durante il trattamento, delle finalità specifiche del trattamento e della loro durata. Le singole informative contengono, altresì informazioni di dettaglio relative all'identificazione di eventuali Responsabili del trattamento, nonché eventuali destinatari dei dati.

L'informativa viene fornita agli Interessati all'atto della raccolta dei dati personali (ad esempio, per i dipendenti all'atto dell'assunzione).

2.2 - I diritti degli Interessati

L'Interessato ha diritto ad avere informazioni e comunicazioni chiare e facilmente accessibili riguardo ai dati detenuti dal Titolare (quali sono, come sono stati raccolti, come e perché sono trattati, il tempo per cui sono conservati), ai soggetti a cui sono comunicati, alla possibilità di opporsi al trattamento (in tutto o in parte).

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (Diritti dell'interessato).

In particolare, i diritti che il Regolamento riconosce in capo a ciascun Interessato sono i seguenti:

- **diritto ad ottenere informazioni** (la cd. informativa) chiare ed intelligibili sul trattamento effettuato dal Titolare – e da eventuali Responsabili – sui dati a lui riferibili (artt. 13 e 14).
- **diritto di accesso** (art. 15), ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e se del caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad una serie di altre informazioni (a titolo esemplificativo, le categorie dei dati trattati, le finalità del trattamento, i tempi di conservazione, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato).
- **diritto ad ottenere la rettifica** dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o la cancellazione dei dati trattati dal Titolare a lui riferibili (artt. 16 e 17).
- **diritto alla limitazione del trattamento** (art. 18), ovvero il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento al ricorrere di una serie di ipotesi (es. quando contesta l'esattezza dei dati personali; quando il trattamento è illecito e non vuole che si proceda alla cancellazione dei dati personali; quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; quando l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato).
- **diritto alla portabilità**, ossia “il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati” (art. 20).
- **diritto di opposizione** (art. 21), ossia “il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) – esecuzione di un compito di interesse pubblico – o f) – perseguimento del legittimo interesse da parte del titolare”.

- **diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato** (art. 22), compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
- **diritto di proporre reclamo** all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri (artt. 77 e ss.).
- **diritto di ottenere la riparazione e, se del caso, il risarcimento** del danno materiale o immateriale subito a causa della violazione delle norme del Regolamento e delle norme vincolanti d'impresa eventualmente adottate.

Al fine di rendere effettivo il processo di gestione delle istanze presentate dagli Interessati, è importante che tutti coloro che, nell'ambito del rapporto di lavoro e/o di collaborazione trattano dati personali per conto del Titolare del trattamento o sotto la sua autorità (gli Incaricati) siano previamente sensibilizzati e partecipino attivamente a tale processo.

3. LA NOZIONE DI TRATTAMENTO

Per **trattamento** di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la conservazione, la cancellazione e la distruzione di dati.

Ogni trattamento è preordinato a una finalità e deve fondarsi su uno dei presupposti di legittimazione elencati all'art. 6 del Regolamento, che prendono il nome di **basi giuridiche**. Costituiscono valide basi giuridiche:

- il **consenso** al trattamento dei propri dati personali, che deve essere libero, informato, specifico e inequivocabile;
- la necessità del trattamento ai fini dell'**esecuzione di un contratto** di cui sia parte l'interessato ovvero di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato;
- la necessità del trattamento ai fini dell'adempimento di un **obbligo di legge** al quale sia soggetto il titolare del trattamento;
- la necessità del trattamento ai fini di **salvaguardia di interessi vitali dell'interessato o di terzi**;
- la necessità del trattamento per l'esecuzione di un **compito di pubblico interesse** o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- la necessità del trattamento al fine di consentire il perseguimento del **legittimo interesse del titolare o di terzi**, purché su questo non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Il Regolamento prevede una disciplina particolare in relazione ad alcune tipologie di trattamento, per le quali fornisce un elenco di basi giuridiche non del tutto sovrapponibile con tale lista.

Ad esempio, l'esecuzione del contratto non può costituire una valida base giuridica per il **trattamento di dati sensibili**, che può, invece, fondarsi sulla necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e previdenza sociale.

A tal proposito, è necessario che, per ciascuna categoria di interessato, i trattamenti effettuati dall'Agenzia si fondino su una determinata base giuridica che sia, altresì, resa esplicita nell'informativa da fornire agli Interessati e che dia evidenza anche delle finalità del trattamento.

L'Interessato, inoltre, deve essere sempre informato delle modalità di revoca del proprio consenso.

Qualora l'Interessato revochi il proprio consenso per uno o più trattamenti specifici, è necessario distinguere il caso di un consenso espresso ai fini dell'esecuzione del contratto, dal caso di un consenso espresso a fini facoltativi (come, ad esempio, quello relativo alle attività di *marketing* diretto).

Nel caso di un consenso espresso ai fini dell'esecuzione del contratto, la revoca del consenso comporta la risoluzione del contratto in essere e dei relativi trattamenti associati. Verranno, quindi, adottate le

operazioni di prassi previste dalle clausole risolutorie dei singoli contratti ed i relativi dati personali verranno trattati esclusivamente per i trattamenti specifici previsti dalla relativa normativa.

Nel caso, invece, di un consenso espresso a fini facoltativi, la revoca dello specifico consenso, comporta il venir meno esclusivamente della specifica attività di trattamento.

Qualora un Interessato esprima la necessità di revocare uno o più consensi facoltativi specifici, l'Incaricato ne dà evidenza al Titolare, in modo da garantire il corretto trattamento, in base ai consensi espressi.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali può avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nonché cartacei, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

Quando gestiti **in forma cartacea**, tutti i documenti dovranno essere custoditi in armadi e/o schedari chiusi a chiave all'interno delle stanze dei relativi Incaricati, anch'esse chiuse a chiave. Sono impartite a tutti gli Incaricati precise istruzioni sul trattamento dei dati e delle pratiche cartacee, in particolare relative alla duplicazione elettronica, mediante scansione dei documenti cartacei, onde prevenire la distruzione totale e la pseudonimizzazione, mediante l'archiviazione dei documenti basata sul codice univoco di identificazione che non consente l'immediata identificazione della persona dell'Interessato, la quale è consentita solo a determinati soggetti, a tal fine autorizzati, cui sono accessibili le tabelle di conversione nome/codice.

Quando gestiti **in forma elettronica**, i dati ed i relativi documenti vengono trattati mediante *computers*, fissi e portatili, nonché *smartphones* messi a disposizione del personale ed utilizzati in esclusiva da ciascun incaricato. I dispositivi informatici sono tutti protetti da un doppio ordine di *passwords*: la prima richiesta all'atto dell'accensione del terminale e la seconda per l'accesso alle piattaforme informatiche gestionali. Entrambe le *passwords* sono conoscibili esclusivamente dall'affidatario del dispositivo informatico e dall'Amministratore del sistema. Nel caso di utilizzo di un computer diverso dal proprio, ogni Incaricato deve, comunque, ricollegarsi alla rete con le proprie credenziali.

5. DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Per **durata del trattamento** si intende il periodo durante il quale i dati personali vengono trattati per le finalità per cui sono stati raccolti.

Per **periodo di conservazione** dei dati, invece, si intende l'arco temporale in cui i dati vengono conservati successivamente al termine del trattamento, ove necessari per perseguire altre finalità.

Per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, il Titolare fornisce all'Interessato anche le suddette informazioni.

Questo obbligo è connesso ai principi di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5.1 (c) e di limitazione della conservazione di cui all'art. 5.1 (e) del Regolamento.

Il periodo di conservazione (o i criteri usati per determinarlo) può dipendere da una serie di fattori, quali, ad esempio, prescrizioni di legge o linee guida determinate dalle associazioni di categoria, ma dovrebbero essere formulate in modo da consentire all'Interessato di determinare, in merito alla sua situazione specifica, quale sia il periodo di conservazione per specifici dati o per determinate finalità.

6. I SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ

6.1 - Il Titolare e le strutture interne del trattamento

- **Il Titolare**

Il Titolare del trattamento è il soggetto cui competono le scelte di fondo in merito alla raccolta e all'utilizzazione dei dati quali l'individuazione delle finalità e delle modalità del trattamento, ivi inclusi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza.

Il Titolare del trattamento è la struttura nel suo complesso e non le singole persone fisiche che svolgono funzioni di legale rappresentanza della persona giuridica quali, ad esempio, l'amministratore delegato o il presidente del consiglio di amministrazione.

Il Titolare del trattamento è responsabile per qualsiasi trattamento di Dati Personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il Titolare deve essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento stesso e deve mettere in atto misure adeguate ed efficaci volte a garantire ciò.

Tali misure devono tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

- **Il Referente privacy**

Il Referente *privacy* è la persona fisica che, all'interno dell'organizzazione aziendale, assume un ruolo di responsabilità nella gestione della generalità delle operazioni di trattamento di dati personali e di supporto su tematiche di natura *privacy*, in particolare quando è necessario un intervento tempestivo (ad es. in caso di gestione di un *Data Breach*).

- **Gli Incaricati o Autorizzati al trattamento**

Gli Incaricati sono i soggetti che, all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia, sono autorizzati ad effettuare determinate operazioni di trattamento di dati personali sotto la diretta autorità del Titolare.

Le operazioni di trattamento che il singolo Incaricato è autorizzato a effettuare sono attinenti alla sua attività lavorativa. A titolo esemplificativo, ogni dipendente o collaboratore del Titolare che, per le mansioni assegnate, debba trattare dati personali, è autorizzato ad accedere alle sole banche dati necessarie per lo svolgimento di tali mansioni.

Gli Incaricati al trattamento sono tenuti a:

- trattare i dati personali secondo i termini, le modalità e le finalità impartite dal Titolare, attenendosi alle istruzioni riportate nel corpo della lettera di incarico e nelle linee guida per la sicurezza nei trattamenti;
- comunicare i dati personali solo nei casi previsti e a persone che legittimamente possono venirne a conoscenza, in base alle procedure previste;
- custodire e controllare i dati personali valendosi delle misure di sicurezza adottate dall'ente per evitare la distruzione, la perdita o l'accesso non autorizzato da parte di terzi;
- non duplicare, non comunicare, non diffondere i dati personali di cui può essere venuto in possesso in seguito all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione con la Società;
- la tipologia del rapporto di lavoro è irrilevante: per esempio, anche stagisti e collaboratori

La designazione quale "Incaricato/Autorizzato al trattamento dei dati personali" viene effettuata mediante consegna a ciascun Incaricato di una **specifica lettera di nomina** resa unitamente alla

documentazione consegnata in sede di assunzione, che verrà eventualmente aggiornata nel corso della durata del rapporto in ragione di specifiche necessità (es. cambio di mansioni).

6.2 - Il Responsabile (e i Sub-Responsabili) del trattamento

Qualora il Titolare affidi il trattamento dei dati ad altri soggetti (es. il fornitore di un servizio), deve ricorrere a soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che siano tutelati i diritti dell'interessato e rispettati i requisiti previsti dalla normativa.

Il rapporto tra Titolare e Responsabile deve essere **disciplinato da un contratto o altro atto giuridico** che vincoli il Responsabile al Titolare e che preveda la materia disciplinata nonché la durata, la natura, la finalità del trattamento e le categorie di interessati, gli obblighi del Responsabile e i diritti del Titolare.

La nomina dei Responsabili del trattamento è prerogativa del Titolare. Pertanto, la designazione di tali Responsabili deve essere formalizzata da chi abbia la legale rappresentanza della società, ovvero da chi ne abbia i poteri per delega.

Prevvia autorizzazione del Titolare, preventiva e scritta, generale o specifica, il Responsabile può, a sua volta, designare un Sub-Responsabile (come previsto ai sensi dell'art. 28, par. 4, del Regolamento), con riferimento a soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, che effettuino trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività per cui è stato nominato Responsabile.

Anche il rapporto tra Responsabile e Sub-Responsabile deve essere **regolato da un contratto o altro atto giuridico** che specifichi compiti e responsabilità e che imponga al Sub-Responsabile gli stessi obblighi stabili nel contratto stipulato tra il Titolare e il Responsabile, dei quali quest'ultimo si fa pienamente garante nei confronti del Titolare.

6.3 - Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati (o "*Data Protection Officer*") è il soggetto designato dal Titolare per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione della normativa. Coopera e costituisce il punto di contatto con l'Autorità di controllo, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile della protezione dei dati personali deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di *data protection*, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento (ma non gli sono richieste specifiche attestazioni formali o l'iscrizione in appositi albi). Egli deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il Titolare nell'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici.

6.4 - Il ruolo ricoperto dall'Agenzia

Relativamente al ruolo ricoperto dall'Agenzia, a seconda dei differenti ambiti di operatività e dei correlativi rapporti inerenti, questa può rivestire due distinte posizioni rilevanti ai fini del Regolamento:

- a) **Titolare del trattamento**, ai sensi dell'art. 4, par. 7, del Regolamento, nei limiti della propria attività (ad es., nell'ambito delle risorse umane, con riferimento ai dati dei propri dipendenti e/o collaboratori, verso i quali agisce come datore di lavoro e con riferimento anche ai dati dei Clienti diretti);
- b) **Responsabile del trattamento**, ai sensi dell'art. 4, par. 8, del Regolamento, quando svolge attività per conto di soggetti terzi-committenti (ad es., nell'ambito della gestione delle polizze assicurative, con riferimento ai dati personali di titolarità delle Compagnie Assicurative che emettono la polizza). Procede, pertanto, al trattamento dei dati personali in forza di Nomina a Responsabile, secondo le modalità previste dagli artt 28 e ss. del Regolamento.

7. IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Il Registro dei trattamenti è uno strumento - anche elettronico - considerato parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali che permette, quindi, di avere un quadro aggiornato dei trattamenti posti in essere all'interno della società.

I singoli trattamenti effettuati vengono “mappati” nel Registro, nel quale vengono effettivamente schematizzate modalità, finalità e specifiche misure di sicurezza adottate per ogni singolo trattamento.

L'art. 30, par. 1 e 2, del Regolamento, prevede i requisiti minimi che il Registro deve contenere, **con riferimento sia ai trattamenti effettuati in qualità di Titolare, sia con riferimento ai trattamenti effettuati in qualità di Responsabile.**

Il modello - che consente di censire, in maniera ordinata, gli elementi rilevanti per assicurare un efficace “ciclo di gestione” della *data protection*, all'interno dell'azienda - deve essere aggiornato ogniqualvolta si instauri una nuova tipologia di trattamento, si modifichino le caratteristiche di un trattamento in corso e/o se ne verifichi la cessazione.

8. LE MISURE DI SICUREZZA E LA VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle operazioni di trattamento svolte, il Titolare e il Responsabile del trattamento devono porre in essere tutte le misure necessarie per tutelare i dati personali, dovendo garantire, altresì, l'implementazione di misure di protezione delle reti, dei sistemi e dei *software* con i quali gli stessi vengono trattati quali, ad esempio:

- soluzioni di profilatura e segregazione delle utenze e di protezione degli accessi, tali da garantire l'accesso e il trattamento dei dati personali ai soli soggetti che hanno necessità di trattarli;
- la pseudonimizzazione, l'offuscamento e la cifratura dei dati personali;
- soluzioni di continuità di servizio in grado di garantire la disponibilità e l'integrità dei dati (*back up*, *Disaster Recovery*, etc.);
- l'implementazione di soluzioni in grado di rilevare tentativi non leciti di accesso ai dati personali in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni del Regolamento in merito alle violazioni di dati personali (*Data Breach*);
- infine, il test e la valutazione periodica di efficacia delle procedure e delle misure implementate.

Inoltre, l'art. 32 del Regolamento sottolinea la necessità che il titolare e il responsabile del trattamento adottino misure tecniche e organizzative idonee a ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, con specifico riferimento al pregiudizio dei diritti e alle libertà delle persone fisiche.

Secondo la definizione fornita dall'art. 4, par. 1, n. 12, del Regolamento per “violazione di dati personali” deve intendersi “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica o la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati” e, dunque, un qualsiasi evento che metta a rischio i dati trattati. Si pensi, ad esempio, ad un attacco informatico, ad un accesso abusivo o, più in generale, ad incidenti come incendi o altre calamità.

La procedura per le violazioni dei dati personali (di seguito anche “Violazione di dati” o “*Data Breach*”) è destinata a definire modalità adeguate alla gestione degli incidenti informatici e fisici che possono portare ad una violazione dei dati personali di titolarità di Link, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 del Regolamento.

Ai sensi del citato articolo, il Titolare del trattamento, venuto a conoscenza di una violazione dei dati personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, è tenuto a:

- a) informare l'Autorità di controllo competente entro e non oltre le 72 ore successive all'avvenuta conoscenza della Violazione di dati;
- b) nel caso in cui tale Violazione di dati sia suscettibile di comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, informare senza ritardo anche gli stessi interessati.

Sintesi Adempimenti Privacy	
1.	Al momento della raccolta dei dati personali, all'Interessato (Cliente, Dipendenti, Fornitori) deve essere data <u>preventiva informativa circa il trattamento dei dati personali raccolti.</u>
4.	Il Titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento. È necessario, pertanto, dotarsi di una <u>procedura di gestione delle richieste degli Interessati</u> (es. in caso di richiesta di cancellazione dei dati personali).
3.	L'Interessato potrà richiedere informazioni circa i soggetti terzi a cui i dati personali potranno essere comunicati. Dovrà essere disponibile, pertanto, un <u>elenco dei Responsabili</u> del trattamento per la consultazione da parte degli Interessati.
4.	Il rapporto tra Titolare e Responsabile deve essere <u>disciplinato da un contratto o altro atto giuridico</u> che vincoli il Responsabile al Titolare e che preveda la materia disciplinata nonché la durata, la natura, la finalità del trattamento e le categorie di interessati, gli obblighi del Responsabile e i diritti del Titolare.
5.	Il Titolare, al momento dell'assunzione, dovrà fornire ai dipendenti "Incaricati/Autorizzati al trattamento dei dati personali" una <u>specificata lettera di designazione.</u>
6.	Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, il Titolare del trattamento dovrà mettere in atto <u>misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.</u>
7.	Il Titolare fornirà ai dipendenti, unitamente alla lettera di nomina a Incaricato, anche un <u>Disciplinare sull'utilizzo degli strumenti informatici</u> , contenente le istruzioni circa le misure di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati personali.
8.	Il Titolare del trattamento dovrà, altresì, dotarsi di un a <u>procedura per "Disaster Recovery"</u> e di una <u>procedura per la gestione di un data breach</u> , in caso di violazione dei dati personali.
9.	Il Titolare del trattamento è tenuto a dotarsi di un <u>Registro delle attività di trattamento</u> svolte sotto la propria responsabilità.
10.	Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una <u>valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.</u>
11.	L'Agenzia che si è dotata di un sito dovrà dotarsi e tenere aggiornata la <u>privacy policy del suddetto sito web.</u>
12.	Nel caso in cui le attività principali del Titolare consistano in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o, ancora, per le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o laddove consistano in trattamenti di dati sensibili (inclusi i dati relativi alla salute), il Titolare stesso dovrà designare un <u>Responsabile della protezione dei dati ("Data protection officer")</u> .
13.	Il Titolare deve avere cura che il personale Incaricato frequenti <u>corsi di formazione e/o aggiornamento in materia di protezione dei dati personali.</u>